Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 141 del 19 giugno 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 95

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2000.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000.

Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalità locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma l, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approverà il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* medesima.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 26 giugno 2000.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ABBADIA CERRETO

Il comune di ABBADIA CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che l' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune per l'anno 2000 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

00A7765

COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di adottare per l'anno 2000 le seguenti aliquote:

a) 5,75 per mille per unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze;

b) 5,75 per mille per i fabbricati classificati catastalmente:

da B1 a B7; da C1 a C5 e C7 se utilizzati dal proprietario (anche se persona giuridica) per il diretto svolgimento dell'attività sociale o in regime di impresa; da D1 a D11 se utilizzati dal proprietario (anche se persona giuridica) per il diretto svolgimento dell'attività sociale o in regime di impresa;

c) 5,75 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

d) 7 per mille per tutti gli altri immobili.

2) di adottare per l'anno 2000 la misura di L. 200.000 per la detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3) di elevare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 330.000 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:

a.1 il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1999 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato L. 25.000.000 aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;

a.2 sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente.

b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1998 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato L. 30.000.000 aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;

c) di riconoscere la maggiore detrazione su richiesta del contribuente, presentata nelle forme di cui all'art. 4 della legge 15/1968, attestante la presenza di ammissibilità, fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a L. 500.000.

(Omissis).

00A7766

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

Il comune di ACQUAVIVA COLLECROCE (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A7767

COMUNE DI AIETA

Il comune di AIETA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000 l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutto il territorio comunale.

(Omissis).

00A7768

COMUNE DI ALBANO VERCELLESE

Il comune di ALBANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) *(Omissis).*

2) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili.

3) di stabilire che per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

4) di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda l'I.C.I.

5) di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni è ridotta al 50% e la relativa inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968.

(Omissis).

00A7769

COMUNE DI ALFIANELLO

Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformità all'art. 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

00A7770

COMUNE DI ALICE BEL COLLE

Il comune di ALICE BEL COLLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare nel 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;

dare atto che non vengano differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

00A7771

COMUNE DI ALZATE BRIANZA

Il comune di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l' applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1. persone fisiche soggetti passivi per unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5 per mille.

2. unità immobiliari non adibite direttamente a prima abitazione (e relative pertinenze): aliquota 6 per mille.

3. tutti gli altri soggetto passivi: aliquota 5,5 per mille.

2) di determinare per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

persone fisiche soggetti passivi per unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

00A7772

COMUNE DI AMALFI

Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) stabilire per l'anno 2000 l' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 7 per mille;

b) aliquota abitazione principale 6 per mille, con detrazione d'imposta pari a L. 200.000;

c) maggiore detrazione di imposta , pari a L. 300.000, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, con attestato di invalidità civile non inferiore al 100% e con reddito annuo complessivo, del nucleo familiare, non superiore a L. 30.000.000;

d) esclusione dell' agevolazione della maggiore detrazione di imposta delle abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9.

(Omissis).

00A7773

COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

Il comune di ANNONE di BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

(Omissis).

00A7774

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Il comune di ANZOLA dell'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare per l'anno 2000 nel 4,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale e nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa a tutti gli altri immobili;

aumentare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 per l'anno 2000 allorchè ricorrano le seguenti situazioni:

nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 19.000.000 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 13.000.000, i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di età alla data del 1° gennaio 1999 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

coppia di coniugi con almeno quattro figli di età inferiore ad anni diciotto e/o risultanti a carico (es: figli studenti con età inferiore ad anni ventisei) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a L. 57.000.000;

coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente L. 16.000.000 aventi un figlio con età inferiore ai diciotto anni al 1° gennaio 1999 che presenta gravi forme di handicap, ai se sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18, ovvero:

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore;

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita.

(Omissis).

00A7775

COMUNE DI APIRO

Il comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 1° marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2000:

aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A7776

COMUNE DI APPIGNANO

Il comune di APPIGNANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) aliquota del 5,5 per mille: abitazione principale e suoi accessori; aree destinate ad attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole;

b) aliquota del 6 per mille: seconde case e loro accessori; aree fabbricabili;

c) detrazione di L. 200.000 per abitazioni principali.

(Omissis).

00A7777

COMUNE DI APRICA

Il comune di APRICA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556 le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000 :

a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti tutti nel comune di Aprica, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 6 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui al sub 1 - a);

c) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

00A7778

COMUNE DI AQUILEIA

Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire e confermare nel 5,5 per mille la misura dell' aliquota unica per la determinare dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;

(Omissis).

00A7779

COMUNE DI ARGELATO

Il comune di ARGELATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 1° febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,7 per mille;

2) di fissare l'aliquota ridotta al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

a) immobili adibiti ad abitazione principale come definita da espressa previsione normativa;

b) immobili adibiti ad abitazione principale in quanto concessi in uso gratuito a parenti ed affini nei limiti stabiliti dall'art. 1 del Regolamento I.C.I.;

c) immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;

3) di fissare l'aliquota maggiorata al 7 per mille per tutti gli alloggi sfitti.

4) di fissare la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle assimilate, disciplinate dal precedente art. 2, lettere *b)* e c), in L. 200.000.

5) di dare atto che:

l'applicazione dell'aliquota maggiorata del 7 per mille e dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille avverrà seguendo le definizioni e le modalità espresse nell'Allegato 1 del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;

l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado che la occupano come abitazione principale sarà consentita solo a seguito di apposita autocertificazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta (art. 1 regolamento I.C.I.);

l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille per gli immobili locati con contratto registrato e utilizzati come abitazione principale sarà consentita solo a seguito di apposita autocertificazione, da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta.

(Omissis).

00A7780

COMUNE DI ARI

Il comune di ARI (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, confermando le altre condizioni in vigore.

(Omissis).

00A7781

COMUNE DI ARMO

Il comune di ARMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

00A7782

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Il comune di ARQUATA del TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le stesse aliquote e tariffe così come stabilite dai seguenti atti, fatte salve le disposizioni di legge immediatamente applicabili, nel frattempo intervenute;

1) delibera consiglio comunale n. 9 del 27 marzo 1999 (I.C.I.);

2) vista la delibera del consiglio comunale n. 9 del 27 marzo 1999, esecutiva, con la la quale veniva confermata per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, non avvalendosi di alcuna delle facoltà di differenziazione delle aliquote nè di quelle di incremento della detrazione o riduzione dell' imposta per l' abitazione principale di cui alla legge n. 662/1996, e senza applicazione delle ulteriori facoltà riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

00A7783

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

Il comune di ASCOLI SATRIANO (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Unità immobiliare adibite ad abitazione principale: 4 per mille con riduzione al 50% dell'imposta dovuta;

fabbricati concessi il locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 431/1998: 3 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille.

Di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

00A7784

COMUNE DI ASTI

Il comune di ASTI ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di mantenere per l'esercizio 2000, relativamente all' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5,5 per mille, già in vigore per l'anno 1999;

2) di mantenere altresì per l'esercizio 2000 l'aliquota, già in vigore nel 1999, del 4 per mille, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili;

3) di mantenere per l'esercizio 2000 l'aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che concedono l'unità immobiliare il locazione a titolo di abitazione principale , come previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

00A7785

COMUNE DI ATRIPALDA

Il comune di ATRIPALDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per l' abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A7786

COMUNE DI AUDITORE

Il comune di AUDITORE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nell'anno 2000:

a) aliquota a base del 5,5 per mille;

b) immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o alloggi non locati, aliquota 7 per mille;

c) nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge n. 437/1996 convertito in legge 556/1996 aliquota 5,5 per mille, in quanto viene rispettata la condizione posta nella norma succitata del gettito almeno pari a quello dell'anno precedente;

d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività della costruzione e alienazione di immobili aliquota 5,5 per mille;

e) non si prevedono ulteriori detrazioni.

(Omissis).

00A7787

COMUNE DI AZZANELLO

Il comune di AZZANELLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000 , l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A7788

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

per l'anno 2000 la determinazione, dell'aliquota I.C.I.:

nella misura del 4,8 per mille per l'abitazione principale ed assimilati;

nella misura del 5,2 per mille per tutte le altre titologie immobiliari.

Di determinare la detrazione per abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in L. 210.000.

(Omissis).

00A7789

COMUNE DI BAGNASCO

Il comune di BAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6,5 per mille per gli altri immobili.

2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A7790

COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO

Il comune di BAGNOLO del SALENTO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per l'anno 2000, confermando quelle dell'anno precedente approvate con delibera del consiglio comunale n. 10 del 30 marzo 1999, così come di seguito riportate:

abitazione principale: aliquota I.C.I. 6 per mille, detrazione L. 200.000;

immobili diversi dalle abitazioni: aliquota I.C.I. 6 per mille;

immobiliari posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota I.C.I. 6 per mille;

alloggi non locati: aliquota I.C.I. 6 per mille;

immobili di enti senza scopo di lucro (diversi da quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)* del regolamento I.C.I.): aliquota I.C.I. 4 per mille;

abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota I.C.I. 5 per mille;

fabbricati non venduti realizzati da imprese di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento I.C.I.: aliquota I.C.I. 5 per mille;

fabbricati di interesse artistico o architettonico, ubicati in centro storico, oggetto di interventi di recupero (art. 3, comma 3, del regolamento I.C.I.): aliquota I.C.I. 4 per mille;

2. di dare atto, ai fini della detrazione, di quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I., *(omissis)*, (sono considerate abitazioni principali ai fini della detrazione anche:

a) le pertinenze dell'abitazione stessa (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nel medesimo edificio o complesso dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto;

b) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzate come abitazione principale;

c) le abitazioni di proprietà, o in usufrutto, di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino, locate;

3. di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, sono esenti dall'imposta *de quo:*

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri comuni, da consorzi fra detti enti e dalle A.S.L., anche se non destinati a compiti istituzionali;

b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. di confermare, per l'anno 2000 il valore venale delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 2 del regolamento I.C.I., così come indicato nella tabella, allegata al citato regolamento, e di seguito riportata:

zona «A» - centro storico: valore venale al mq. L. 55.000;

zona «B1» e «B2» - residenziali di completamento: valore venale al mq. L. 65.000;

zona «C» - residenziale di espansione (non lottizzate): valore venale al mq. L. 20.000;

zona «C» - residenziale di espansione (lottizzate): valore venale al mq. L. 60.000;

zona «PEEP» - edilizia economica e popolare «167» (non urbanizzate): valore venale al mq. L. 16.000;

zona «PEEP» - edilizia economica e popolare «167» (urbanizzate): valore venale al mq. L. 30.000;

zona «D-PIP» - insediamenti produttivi (non urbanizzata): valore venale al mq. L. 16.000;

(Omissis).

00A7791

COMUNE DI BAGNOREGIO

Il comune di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessità di bilancio, nel rispetto, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,25 per mille per tutti gli immobili, fatta eccezione per gli immobili di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale la cui aliquota viene determinata nella misura percentuale del 7 per mille.

2) Viene confermata altresì la detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

00A7792

COMUNE DI BAISO

Il comune di Baiso (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. fissata con delibera 105 del 29 dicembre 1998 nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55).

(Omissis).

00A7793

COMUNE DI BALANGERO

Il comune di BALANGERO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per il 2000, *(omissis),* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore per il 1999, come da prospetto:

abitazione principale: aliquota 6 per mille, detrazione L. 200.000;

immobili diversi dalle abitazioni: 6,5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 6,5 per mille;

alloggi non locati: aliquota 6,5 per mille;

locali destinati a varie attività, non aventi scopo di lucro: aliquota 5 per mille;

aree edificabili: aliquota 6 per mille;

per tutte le altre categorie: 6 per mille.

È considerata adibita ad abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A7794

COMUNE DI BALLAO

Il comune di BALLAO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura seguente:

a) 5 per mille: aliquota ordinaria;

b) 4 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale;

di confermare per l'anno 2000, nella misura di L. 200.000 (duecentomila), la detrazione d'imposta dovuta per le l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A7795

COMUNE DI BALVANO

Il comune di BALVANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Con deliberazione n. 7 del 29 febbraio 2000 è stata stabilita, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. pari al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 300.000, la detrazione non si estende alle pertinenze.

(Omissis).

00A7796

COMUNE DI BANARI

Il comune di BANARI (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 2000, l'aliquota del 4 per mille in relazione all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

00A7797

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

Il comune di BARBARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

2. di confermare per l'anno 2000, la detrazione d'imposta prevista ai fini I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a L. 230.000.

(Omissis).

00A7798

COMUNE DI BARDI

Il comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare e confermare per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

2. di determinare e confermare nella misura di L. 230.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

00A7799

COMUNE DI BASALUZZO

Il comune di BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una sola sua pertinenza;

2. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili.

(Omissis).

00A7800

COMUNE DI BASSIANO

Il comune di BASSIANO (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota ordinaria : 6,5 per mille;

aliquota per la prima casa: (escluse pertinenze) 5,7 per mille;

aliquota per le prime case oggetto di ristrutturazioni: 4 per mille;

di dare atto che per la definizione dei lavori di ristrutturazione si farà riferimento a quanto previsto dalle disposizioni governative, giusta circolare Ministero delle finanze 57/E del 24 febbraio 1998, con l'impegno di confermare annualmente detta agevolazione per un periodo massimo di tre anni decorrenti dalla data di inizio lavori.

(Omissis).

00A7801

COMUNE DI BASTIGLIA

Il comune di BASTIGLIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:

1) 5,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) 5,5 per mille alle unità immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale;

3) 5,5 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

4) 5,5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5) 5,5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

6) 5,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, possedute in piena proprietà o in comunione dei beni con il coniuge, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;

7) 5,5 per mille per le unità immobiliari degli enti senza scopo di lucro;

8) 4 per mille alle unità adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprietà e degli inquilini;

9) 6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e, fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

10) 7 per mille per gli alloggi non locati;

di confermare in L. 200.000, per l'anno 2000, l'importo della detrazione per l'abitazione principale per:

a) l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza, e che siano possedute dal concedente in piena proprietà o in comunione dei beni con il coniuge.

(Omissis).

00A7802

COMUNE DI BEINETTE

Il comune di BEINETTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di non prevedere diversificazioni e/o riduzioni o detrazioni d'imposta diverse da quelle stabilite dalla legge.

(Omissis).

00A7803

COMUNE DI BELCASTRO

Il comune di BELCASTRO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 7 per mille;

2) di confermare la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

00A7804

COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO

Il comune di BELMONTE del SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare:

l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille;

la riduzione del 30% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A7805

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Il comune di BELMONTE PICENO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille e l'aliquota maggiorata per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

00A7806

COMUNE DI BERNALDA

Il comune di BERNALDA (provincia di Matera) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. per il periodo di imposta relativo all'anno 2000, le aliquote I.C.I. sono stabilite come segue:

Aliquote:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli: 6,5 per mille.

Detrazioni:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

2. in base all'art. 21 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C I., *(omissis)*, sono equiparati alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale;

3. in base al ripetuto art. 21 del precitato regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I., sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;

c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

(Omissis).

00A7807

COMUNE DI BESATE

Il comune di BESATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e terreni agricoli ed aree fabbricabili, ad eccezione delle seconde abitazioni e delle autorimesse, per le quali verrà applicata l'aliquota del 6 per mille, con esclusione delle autorimesse pertinenziali alle prime abitazioni, cui verrà applicata, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento comunale I.C.I., l'aliquota del 5,5;

2. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del regolamento I.C.I., «sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti fino al primo grado, purché ivi residenti o dimoranti e purché non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo, ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché le abitazioni stesse non siano state locate»;

3. di stabilire che competono le seguenti agevolazioni:

a) L. 200.000 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) L. 350.000 per coloro che sono pensionati singoli/e, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000;

c) L. 300.000 per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito famigliare annuale imponibile non superiore a L. 20.000.000, oltre a L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

d) nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L. il reddito è elevato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000.

(Omissis).

00A7808

COMUNE DI BISACCIA

Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. (l'imposta comunale immobili) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A7809

COMUNE DI BOGLIASCO

Il comune di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, *(omissis)* la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, come segue:

aliquota 4,2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota del 5,4 per mille per tutte le altre unità immobiliari soggette all'imposta.

2) di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

00A7810

COMUNE DI BOLOGNA

Il comune di BOLOGNA ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, per le ragioni in premessa esposte, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze ammesse;

del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati);

del 9 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati (non occupati), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

del 3,5 per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (c.d. contratti assistiti);

del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili.

di elevare a L. 230.000 l'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

di considerare a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 230.000 riconosciuta per le abitazioni principali:

A) famiglia con due figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 2000:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare.

di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento fino a L. 120.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 230.000 riconosciuta per le abitazioni principali:

B) famiglie con tre o più figli di età inferiore a 19 anni alla data del 1° gennaio 2000:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare dei contribuente al 1° gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare;

C) Famiglie numerose composte da sei o più persone alla data del 1° gennaio 2000:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare.

D) Famiglie al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% alla data del 1° gennaio 2000:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare dei contribuente al 1° gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare.

E) Pensionati e soggetti in condizione non lavorativa:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) avere compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1999;

c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito non superiore a L. 14.500.000 annui netti riferito all'anno 1999. Il reddito è quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo famigliare.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione (L. 100.000 o L. 120.000) è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

1) il contribuente deve presentare una richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.

2) la richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta al settore entrate e patrimonio del comune di Bologna - Via Capramozza, 15 - 40123 Bologna - oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

3) i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

00A7811

COMUNE DI BONAVIGO

Il comune di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 gennaio 1992, per l'anno 2000, *(omissis),* nella misura del 6,4 per mille.

(Omissis).

00A7812

COMUNE DI BONEA

Il comune di BONEA (provincia di Benevento) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille per gli immobili dichiarati come prima casa e del 6 per mille per l'anno 2000, stabilendo una detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

00A7813

COMUNE DI BOSENTINO

Il comune di BOSENTINO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

2. di ridurre l'aliquota come sopra determinata, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, di persone fisiche residenti nel comune e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune al 4 per mille;

3. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A7814

COMUNE DI BOVEZZO

Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille;

2) di mantenere la detrazione per la prima casa in ragione di legge (art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996) e cioè in L. 200.000.

(Omissis).

00A7815

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Il comune di BREDA di PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2000 in questo comune nelle seguenti misure:

7 per mille per gli immobili sfitti o tenuti a disposizione del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi (e pertanto si applica l'aliquota del 5 per mille) i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti entro il secondo grado;

5 per mille pere tutti gli altri immobili.

2) di determinare, *(omissis)*, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000.

(Omissis).

00A7816

COMUNE DI BRESCIA

Il comune di BRESCIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, come di seguito indicato:

aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili dati in locazione con canone determinato, alla data del 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 431/1998;

l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;

l'aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili sfitti, ai sensi della legge n. 431/1998, specificando che tali s'intendono quelli ad uso abitazione non locati, né concessi in comodato a terzi, né utilizzati direttamente dal possessore;

la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 270.000;

la detrazione per le unità immobiliari locate con canoni determinati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura di L. 150.000.

(Omissis).

00A7817

COMUNE DI BRIONA

Il comune di BRIONA (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;

2) di determinare un'aliquota ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e del 7 per mille per gli alloggi non locati;

3) di dare atto che l'aliquota agevolata si applica alle abitazioni principali così come definite dall'art. 13 del regolamento comunale sull'I.C.I. approvato con deliberazione dei consiglio comunale n. 1 dell'8 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge, e modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 22 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge;

4) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., sono equiparate all'abitazione principale:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate.

(Omissis).

00A7818

COMUNE DI BRUSNENGO

Il comune di BRUSNENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata per questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,5 per mille, introducendo l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996 e l'aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati nonché l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma 5, legge 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

00A7819

COMUNE DI BUCCIANO

Il comune di BUCCIANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille.

di determinare il valore venale delle aree fabbricabili site nel territorio comunale di Bucciano, determinate dal capo ufficio tecnico arch. Pietro Buonanno, come appresso specificate:

- zona «B» di completamento L. 95.500/mq.;
- zona «BR» di ristrutturazione L. 93.000/mq.;
- zona «C» di espansione non ancora lottizzata L. 55.000/mq.;
- zona «C» di espansione lottizzata L. 83.500/mq.;
- zona «C167» per edilizia economico e popolare L. 60.485/mq.;
- zona «D» artigianale-industriale-commerciale L. 70.000/mq.;
- zona «F» servizi generali L. 41.000/mq.;

di fissare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.

di individuare le abitazioni principali in quelle previste dall'art. 6 del regolamento comunale dell'imposta approvato con propria deliberazione n. 26 del 27 marzo 1999.

(Omissis).

00A7820

COMUNE DI BUCCINASCO

Il comune di BUCCINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota applicabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 5,5 per mille, con eccezione degli alloggi non locati da almeno due anni per i quali si applicata l'aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

1) di elevare al L. 500.000 per l'anno 2000 la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'I.C.I. per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta che risulti essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensione di invalidità civile in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione; inoltre il nucleo familiare del soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati ai primi superino l'importo della pensione minima che viene comunicato annualmente dalla regione Lombardia.

2) di elevare a L. 500.000, per l'anno 2000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1° maggio 2000 risulti disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almeno quattro mesi, in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione a condizione che la suddetta unità immobiliare sia iscritta in catasto con una rendita non superiore a L. 1.000.000; inoltre il reddito del nucleo familiare del titolare dell'unità immobiliare non deve superare i 15.000.000 di lire così come documentato dalla relativa dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

00A7821

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 2000 per le motivazioni citate in premessa:

a) che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata nella misura del 5 per mille, per tutte le unità immobiliari;

b) che per le abitazioni principali sarà confermata la detrazione pari al L. 250.000, già operate dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

00A7822

COMUNE DI BUSSERO

Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis),* le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, *(omissis)*;

abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille;

abitazioni non locate o sfitte: aliquota pari al 7 per mille (si considerano quelle abitazioni che, seppur idonei all'uso, sono sottratti alla locazione; gli interessati dovranno far pervenire, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio tributi);

altri immobili: aliquota pari al 6 per mille;

immobili inagibili o inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori ovvero per la realizzazione di autorimesse e posti auto o per rendere utilizzabili i sottotetti (art. 1, comma 5, decreto legislativo 449/1997): aliquota pari al 4 per mille.

2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

00A7823

COMUNE DI BUTTRIO

Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Aliquota ordinaria: 5 per mille;

Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'abitazione principale occupata dal proprietario, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;

c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;

d) pertinenze delle abitazioni principali classificate nelle cat. C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo d'imposta.

Aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati.

2) di confermare anche per il corrente anno l'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale limitatamente a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente del fabbricato destinato ad abitazione principale e per le sue pertinenze.

(Omissis).

00A7824

COMUNE DI CADEO

Il comune di CADEO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze con detrazione di L. 200.000;

6,25 per mille per tutti i restanti immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

00A7825

COMUNE DI CADORAGO

Il comune di CADORAGO (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi specificati in premessa. per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille, come stabilita negli ultimi esercizi;

2. di stabilire, per i motivi specificati in premessa, la detrazione I.C.I. a L. 350.000 a favore degli ultrasessantacinquenni con pensione minima. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione delle categorie di immobili A1, A8, A9;

3. di fissare, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota agevolata al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico come individuati dalla legge n. 1089/1939 localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero dei sottotetti, ex art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.

(Omissis).

00A7826

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Il comune di CAIRO MONTENOTTE (provincia di Savona) ha adottato, il 17 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;

2. dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita dalla legge in L. 200.000;

3. disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue:

Soggetti beneficiari

a) pensionati a basso reddito di età pari o superiore ad anni sessanta.

Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 i pensionati che:

1) possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) al 1° gennaio dell'anno di imposizione abbiano età pari o superiore ad anni sessanta;

3) possiedono un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000;

b) disoccupati e cassintegrati, lavoratori in mobilità.

Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonché lavoratori in mobilità:

1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilità al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ad esclusione delle situazioni di inserimento in attività di lavori socialmente utili come disciplinate dalla normativa vigente;

3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000.

c) famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti.

Potrà beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il capofamiglia che:

1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;

3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 21.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso copo-famiglia purché sussistano le condizioni di cui ai numeri 1 e 3.

Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidità del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle ASL, parificando ad essi i soggetti Grandi Invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL.

Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione:

Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni:

ai fini della determinazione della condizione di reddito, il reddito lordo viene elevato di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico;

per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale;

per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'IRPEF;

non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile.

La detrazione è subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico non possiedano, anche per quota, a titolo di proprietà, diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilità di abitazioni ulteriori.

Modalità per la concessione della detrazione.

Le modalità per la concessione della detrazione vengono così stabilite:

i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione della maggiore detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile I.C.I.;

la domanda assumerà la forma dell'autocertificazione;

la domanda dovrà dichiarare l'esistenza di tutte le condizione previste per la concessione del beneficio;

alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi modello 730, 740 o mod. CUD (ex 201, 101) sostitutivo relativo all'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione;

per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilità, l'interessato dovrà altresì presentare la documentazione rilasciata dal competente ufficio di collocamento che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilità, mentre per la cassa integrazione la documentazione dovrà essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato;

per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che attesti la non autosufficienza del soggetto portatore di handicap stesso;

la domanda dovrà essere presentata a mani in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a.r., entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento. Nel caso di invio per posta, si terrà conto del timbro dell'ufficio postale. Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento;

i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno tenere conto della detrazione già dall'anno della domanda di presentazione;

acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio tributi comunale dovrà procedere alla verifica delle situazioni dichiarate;

la verifica dell'elemento reddituale avverrà sulla base della denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini I.R.P.E.F.;

la domanda ha validità annuale e dovrà essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;

nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verità si darà corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Omissis).

00A8043

COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

Il comune di CALICE al CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 la tariffa relativa all'I.C.I. nella misura del 6,75 per mille;

2. di determinare altresì per l'anno 2000 un'aliquota ridotta nella misura del 6,25 per mille da applicarsi per i casi di cui all'art. 8, comma 2, 1ª e 2ª linea e dell'art. 13 del regolamento I.C.I. e quindi precisamente;

alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone residenti nel comune;

alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

alle abitazioni che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente via abbiano la residenza e rispettino tutte le ulteriori condizioni poste dall'art. 13 del regolamento citato.

3. di aumentare a L. 300.000 la detrazione per le categorie di soggetti descritte dall'art. 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* del citato regolamento e precisamente:

a) soggetto passivo avente a carico un portatore di handicap, risultante da autocertificazione ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1998, n. 418, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita. In tal caso i limiti massimi di reddito previsti al successivo comma 2 sono aumentati del 100%;

b) soggetto passivo in documentate situazioni di indigenza economica e di disagio sociale valide per ottenere il beneficio attestate dall'ufficio assistenza del comune, che rientri nei limiti di reddito di cui al comma 2;

e) soggetto passivo che acquisisce nell'anno la residenza nel comune, tale detrazione si protrae per i successivi due anni.

(Omissis).

00A7827

COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA

Il comune di CALVI dell'UMBRIA (provincia di Terni) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire, ai sensi e per gli effetti degli art. 6 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000:

a) terreni agricoli ed aree fabbricabili 6 per mille;

b) abitazioni principali 5,5 per mille;

c) altri fabbricati aliquota 6,2 per mille.

(Omissis).

00A7828

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

Il comune di CAMINO al TAGLIAMENTO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(omissis),* di fissare per l'anno 2000 la tariffa I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

2. di approvare per l'anno 2000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 250.000, fino a concorrenza dell'ammontare dovuto e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di dare atto che la medesima detrazione spetta nella ipotesi di equiparazione all'abitazione principale di cui all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

00A7829

COMUNE DI CAMPEGINE

Il comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 12 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

per i motivi esposti in premessa, di determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 2000 e nelle seguenti misure di seguito riportate:

5,85 per mille: aliquota ordinaria;

7 per mille: aree fabbricabili;

7 per mille: alloggi non locati ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'I.C.I.;

di fissare in L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A7830

COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE

Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;

di confermare per l'anno 2000 le detrazioni minime di legge.

(Omissis).

00A7831

COMUNE DI CAMPLI

Il comune di CAMPLI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille.

2) elevare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000 (art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996).

(Omissis).

00A7832

COMUNE DI CAMPORGIANO

Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili.

2) dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997.

(Omissis).

00A7833

COMUNE DI CANNA

Il comune di CANNA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

00A7834

COMUNE DI CAORSO

Il comune di CAORSO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di applicare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. diversificandole nel seguente modo :

1. per abitazione principale e relative pertinenze: 4,8 per mille;

2. per tutti gli altri immobili: 5,6 per mille;

3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

00A7835

COMUNE DI CAPOLONA

Il comune di CAPOLONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. aliquota del 6 per mille a favore a di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la sola unità immobiliare e pertinenze adibita ad abitazione principale, ovvero le abitazioni principali e pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, con detrazione unica di L. 200.000;

2. aliquota del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

3. aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate.

4. Sono previste detrazioni per abitazione principale appartenente alle categorie catastali da A/3 ad A/6 nei seguenti modi:

L. 300.000 a persone ultrassessantancinquenni sole con reddito annuo complessivo pari o inferiore al minimo I.N.P.S.;

L. 250.000 a coniugi, entrambi ultrasessantacinquenni che dispongono ciascuno di un reddito annuo complessivo pari o inferiore al minimo I.N.P.S.

(Omissis).

00A7836

COMUNE DI CAPRINO VERONESE

Il comune di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, le seguenti aliquote applicabili per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

- aliquota ordinaria: 6 per mille ;

- aliquota ridotta: 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. di determinare per l'anno 2000 nella misura di L. 200.000, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

3. di determinare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazio ne con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di:

a) persone di età superiore a 65 anni con coniuge pure di tale età titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante;

b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100%;

c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali;

4. di determinare per l'anno 2000 nella misura di L. 500.000 la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avrà effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilità;

5. *(omissis)*;

6. di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

(Omissis).

00A7837

COMUNE DI CARESANA

Il comune di CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) - da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

2) di non operare alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.

(Omissis).

00A7838

COMUNE DI CARONA

Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille.

2. *(omissis).*

3. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 275.000, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

00A7839

COMUNE DI CARPINETI

Il comune di CARPINETI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

riconferma del 6 per mille, quale aliquota ordinaria;

6,5 per mille limitatamente agli alloggi non locati.

2. di confermare, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 e limitatamente ai casi espressamente indicati nelle deliberazioni consiliari n. 15 del 7 marzo 1995 e n. 23 del 29 febbraio 1996 entrambe divenute regolarmente esecutive, l'ulteriore detrazione per abitazione principale di L. 80.000.

(Omissis).

00A7840

COMUNE DI CARUGATE

Il comune di CARUGATE (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota che sarà applicata alle abitazioni principali nella misura del 4,5 per mille, mentre quella che sarà applicata agli altri immobili nella misura del 6,5 per mille;

di estendere l'aliquota ridotta alle pertinenze delle abitazioni principali intendendosi come tali quelli appartenenti alle categorie catastali C/2 (depositi e posti auto) e C/6 (autorimesse);

di applicare i benefici dell'aliquota ridotta ad una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale;

di confermare la detrazione di L. 200.000 annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7841

COMUNE DI CASABONA

Il comune di CASABONA (provincia di Crotone) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare per l'anno d'imposta 2000, la misura del 6 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I., imposta comunale immobiliare, istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

stabilire, per lo stesso anno 2000, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A7842

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

Il comune di CASALBUTTANO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

2) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 2 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati in centro storico: 2 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 2 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta;

4. di confermare tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in parola ivi comprese le detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni si cui al titolo IV del citato regolamento;

5. *(omissis)*;

6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicutativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dall'anno successivo;

(Omissis).

00A7843

COMUNE DI CASALE LITTA

Il comune di CASALE LITTA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. pari al 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per le seconde case e per le abitazioni sfitte;

di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale sia di L. 200.000 (pari a euro 103,29) su base annua;

di fissare l'aliquota del 3 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

00A7844

COMUNE DI CASELLE LANDI

Il comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che l' imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 2000 con aliquota del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

00A7845

COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

Il comune di CASIRATE d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, le stesse aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 1999 e precisamente: 5 per mille per tutte le fattispecie imponibili.

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50% per fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

La detrazione applicata alle abitazioni principali è applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al secondo grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria.

Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune.

5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A7846

COMUNE DI CASNIGO

Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformità all'art. 6, del decreto legislativo 21 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di fissare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze individuate ai sensi dell'art. 817 del codice civile.

(Omissis).

00A7847

COMUNE DI CASORZO

Il comune di CASORZO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2000 due aliquore I.C.I. diversificate:

una ordinaria del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali;

una ridotta del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali.

(Omissis).

3) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è, fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A7848

COMUNE DI CASSINELLE

Il comune di CASSINELLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le abitazioni principali e, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili;

2) di dare atto che la detrazione perl'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

00A7849

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Il comune di CASTEL del RIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure, pari a quelle in essere per il 1999:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate e non a disposizione, intendendosi per tali quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi energia elettrica, acqua, gas e telefono;

2) di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione ordinaria da applicarsi per l'abitazione principale;

3) di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 100.000 (da L. 200.000 a L. 300.000) della detrazione di cui al punto 2:

a) famiglie con più di due figli a carico, con reddito pro-capite, riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente, inferiore a L. 10.000.000 annui lordi;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 2000, titolari di solo reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S.;

c) contribuenti nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato U.S.L., con reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 10.000.000 annui lordi;

d) nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugate o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 2000, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni e dispongano di un reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 12.000.000 annui lordi.

In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 2000: le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

4) di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, considerando come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

5) di determinare i seguenti criteri applicativi:

per ottenere l'aumento della detrazione fino a L. 300.000 il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione nella quale dichiari:

nome, cognome, data di nascita e codice fiscale,

tutte le indicazioni reddituali dei nucleo familiare al precedente anno solare,

tutte le indicazioni relative ai disagi che danno diritto all'aumento della detrazione, quali, a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap, indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti, indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'A.U.S.L.; per le giovani coppie, indicazione della data di matrimonio o di inizio della convivenza.

I contribuenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto 4 dovranno presentare l'autocertificazione attestante il ricovero presso istituti.

L'autocertificazione dovrà essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Castel del Rio a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata direttamente protocollo generale.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno già tenere conto della detrazione richiesta al momento del pagamento della rata I.C.I. 2000.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

(Omissis).

00A7850

COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

Il comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota ICI nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire inoltre:

la detrazione d'imposta il L. 300.000 per i possessori della sola abitazione principale appartenente a categorie diverse dalla A/1 e dalla A/8, non proprietari nè possessori di altri beni immobili (fabbricati, terreni); per gli alloggi di proprietà I.A.C.P., delle cooperative e dell'istituto per il sostentamento del clero;

per gli alloggi sfitti, inutilizzati, per il periodo di cui si verifica tale situazione, l'aliquota 7 per mille;

ha determinato per gli alloggi affittati, per il periodo di cui si verifica tale situazione, l'aliquota 5,85 per mille.

Si precisa altresì che il possesso dei garages di pertinenza dell'abitazione principale, non esclude dalla detrazione delle L. 300.000 sopra indicate.

(Omissis).

00A7851

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

Il comune di CASTEL GUELFO di BOLOGNA (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 1999 e il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

con deliberazioni dei consiglio comunale n. 83 in data 20 dicembre 1999 e n. 5 in data 25 gennaio 2000 sono state adottate le seguenti determinazioni concernenti l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000.

Aliquota nella misura unica del 5,3 per mille:

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per il 2000 in L. 200.000;

di concedere per l'anno 2000 una ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista per le abitazioni principali ai contribuenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) pensionati:

avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1999;

essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferiti all'anno 1999;

fino a L. 14.000.000 pro-capite con l'aggiunta della somma di L. 3.000.000 per ogni persona a carico ai fini fiscali.

B) famiglie con basso reddito:

contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito al 1999 non superiore a L. 14.000.000 pro capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia.

C) famiglie con presenza di disagio:

contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o più soggetti portatori di handicap con, invalidità superiore al 70% o anziani non autosufficienti.

Reddito pro capite complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.000.000, con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di L. 14.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidità superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente.

In tutti i casi enunciati, l'applicazione dei beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta ed eventualmente una relativa pertinenza sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà, o altro diritto reale da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2000 e le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà, o altro diritto reale.

(Omissis).

00A7852

COMUNE DI CASTEL MADAMA

Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2000:

aliquota da applicare: abitazioni principali 5 per mille; abitazioni secondarie 6 per mille;

2) aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille;

per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4) l'imposta è ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene certata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque unitilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data alla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune piò effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita di quanto dichiarato dal contribuente;

5) dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita immobiliari, è inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6) determinare la detrazione per nuclei familiari con reddito inferiore al limite di L. 10.000.000 nell'importo di L. 250.000;

7) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

00A7853

COMUNE DI CASTEL VISCARDO

Il comune di CASTEL VISCARDO (provincia di Terni) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in misura pari al 5,5 per mille per ogni abitazione.

(Omissis).

00A7854

COMUNE DI CASTELFONDO

Il comune di CASTELFONDO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 300.000.

(Omissis).

00A7855

COMUNE DI CASTELL'ALFERO

Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) Confermare per l'esercizio 2000 la disciplina e le aliquote vigenti nel 1998 e 1999 e cioè:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota prima casa 4,5 per mille;

aliquota prima casa anziani (ricoverati in strutture socio assistenziali) purchè non occupata da familiari, parenti, altri e se unico immobile in proprietà 4,5 per mille, per anziano si intende chi ha compiuto i sessantacinque anni di età;

detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale).

(Omissis).

00A7856

COMUNE DI CASTELLAVAZZO

Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 per abitazione principale al 5 per mille con detrazione di L. 200.000;

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;

di determinare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 per l'anno 2000 un'aliquota agevolata dell' imposta comunale sugli immobili dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di evidenziare che l'aliquota agevolata di cui sopra sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A7857

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

Il comune di CASTELLEONE di SUASA (provincia di Ancona) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille;
2) di applicare la detrazione per la ˆprima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A7858

COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Il comune di CASTELLETTO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota ICI da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

00A7859

COMUNE DI CASTELLO TESINO

Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille;
2. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

immobili diversi dalle abitazioni (ivi comprese le aree edificabili);

abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura;

3. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 350.000.

(Omissis).

00A7860

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Il comune di CASTELNUOVO BERARDENGA (provincia di Siena) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, delle aliquote differenziate così determinate:

a) 4,9 per mille per abitazione principale;

b) 6,25 per mille per gli altri fabbricati, terreni ed aree edificabili;

c) 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

00A7861

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Il comune di CASTELNOVO ne' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili valevoli nel territorio del comune di Castelnuovo ne' Monti, per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria (applicabile a tutti gli oggetti d'imposta per cui non è prevista una aliquota diversa): 6,5 per mille;

aliquota agevolata per abitazione principale e per le relative pertinenze, anche se accatastate autonomamente: 5,5 per mille;

aliquota maggiorata per aree edificabili: 7 per mille;

aliquota maggiorata per gli alloggi (diversi dall'abitazione principale), vuoti o tenuti a disposizione, e relative pertinenze anche se autonomamente accatastate: 7 per mille;

aliquota maggiorata per alloggi (diversi dall'abitazione principale), concessi in locazione o comodato senza contratti regolarmente registrate e dati in locazione per periodi inferiori all'anno e relative pertinenze anche se autonomamente accatastate: 7 per mille;

2) di recepire quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 in ordine alle detrazioni d'imposta per abitazione principale, fissate in L. 200.000.

(Omissis).

00A7862

COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO

Il comune di CASTELNUOVO PARANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I.C.I. prima casa 5 per mille in favore dei residenti;

I.C.I. seconda casa 5,5 per mille in favore dei residenti.

(Omissis).

00A7863

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il comune di CASTIGLIONE dei PEPOLI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

2. aliquota ridotta del 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e una pertinenza, così come individuata dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.;

3. aliquota agevolata nella misura 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi:

a) volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili

b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) tesi all'utilizzo dei sottotetti.

La suddetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari, oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I., la detrazione minima di L. 200.000.

(Omissis).

00A7864

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Il comune di CASTIGLIONE delle STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria nella misura del 5,98 per mille, salvo quanto previsto dal seguente punto *b)*;

b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili;

2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di L. 260.000.

(Omissis).

00A7865

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Il comune di CASTIONE della PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992.

3) di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, nonché quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune.

(Omissis).

00A7866

COMUNE DI CASTORANO

Il comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare le aliquote sull' imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000 nel modo seguente:

per unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille;

per tutti gli altri immobili, diversi dall' abitazione principale, comprese le aree e lotti edificabili: 5,8 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare destinata alla residenza principale, con esclusione di altre unità accessorie ad essa collegata: L. 200.000.

(Omissis).

00A7867

COMUNE DI CASTRO

Il comune di CASTRO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 7 per mille;

b) aliquota ridotta nella misura del 6 per mille, da applicarsi per le abitazioni principali.

di determinare la detrazione d'imposta , esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000 ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 404/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A7868

COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI

Il comune di CAVA de' TIRRENI (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare, conseguentemente, le aliquote ICI, per l'anno 2000, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota ridotta: 5,2 per mille per l'abitazione principale ed assimilate, come da regolamento, con la detrazione di L. 200.000, per la sola abitazione principale del soggetto passivo e per le abitazioni con contratti convenzionati ai sensi della legge n. 431/1998 ed aree edificabili in zona industriale.

Per l'anno 2000 sono esenti dall'imposta per due anni solari, a partire dall'anno successivo al termine dei lavori i seguenti immobili ad esclusione di quelli che abbiano ottenuti contributi pubblici:

a) fabbricati prospettanti sul corso porticato, per i quali siano stati eseguiti lavori di restauro conservativo delle facciate e/o lavori di risanamento statico strutturale e fondale delle pilastrature del porticato e delle sovrastanti strutture murarie, sempre che, a pena di esclusione, detti lavori siano iniziati e conclusi nell'anno 2000;

b) fabbricati ed immobili, aventi copertura a tetto costituita da lastre di amianto e da altri materiali cui sia comprovata e/o di messa in sicurezza della stessa in conformità della normativa vigente.

Per ottenere le suddette esenzioni è necessario presentare la seguente documentazione:

a) copia dell'autorizzazione/concessione comunale;

b) elenco della titolarità delle singole proprietà immobiliari, interessate ai lavori con l'indicazione dei dati catastali;

c) dichiarazione giurata, resa dal direttore dei lavori con allegata documentazione fotografica ante post intervento;

d) copia fatture quietanzate.

Si procederà, a partire dall'anno 2000, alla riscossione diretta dell'I.C.I. tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

(Omissis).

00A7869

COMUNE DI CAVACURTA

Il comune di CAVACURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue:

aliquota ridotta al 4 per mille con detrazioni di L. 200.000 per i possessori di abitazione principale;

aliquota ordinaria al 6 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili, compresi i box della prima abitazione.

(Omissis).

00A7870

COMUNE DI CAVALLERLEONE

Il comune di CAVALLERLEONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 5,2 per mille ed, inoltre, di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale di L. 200.000 anuue rapportate per il periodo di durata di tale destinazione.

(Omissis).

di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 le disposizioni relative agli immobili ad abitazione principale a far data dal 1° gennaio 2000 si applicano anche alle pertinenze (art. 817 codice civile).

(Omissis).

00A7871

COMUNE DI CAVARZERE

Il comune di CAVARZERE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2000 nella misura del 5,4 per mille.

2) di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A7872

COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA

Il comune di CAVENAGO d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I., con decorrenza dal 1° gennaio:

aliquota 5 per mille per tutti i terreni e gli immobili;

aliquota 7 per mille per le abitazioni sfitte da oltre tre anni.

2. Detrazioni dall'imposta dovute per abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

L. 200.000 per detrazione base.

3. Riduzione del 30% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

00A7873

COMUNE DI CAZZANO S. ANDREA

Il comune di CAZZANO S. ANDREA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. *(Omissis).*

3. di determinare il L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7874

COMUNE DI CECCANO

Il comune di CECCANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente misura:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

2) di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7875

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2000:

l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000;

l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e la detrazione di L. 500.000 per le abitazioni principali di nuova costruzione per una durata di anni cinque dal rilascio del certificato di abitabilità;

l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille per gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali;

l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille alle abitazioni secondarie con riduzione al 5 per mille a chi produce un contratto di locazione regolarmente registrato;

l'esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, dal pagamento dell'I.C.I. in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di anni 3;

(Omissis).

00A7876

COMUNE DI CENATE SOTTO

Il comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni dell'I.C.I. già in vigore per gli anni 1997, 1998 e 1999:

applicazione dell'aliquota ridotta del 5,7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58, in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3, del 26 marzo 1999 e con deliberazione del commissario prefettizio n. 38, del 18 dicembre 1999;

detrazione di L. 220.000 per le abitazioni principali e per le unità immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58, in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999 e con deliberazione del commissario prefettizio n. 38 del 18 dicembre 1999;

unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti;

in conformità all'art. 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

00A7877

COMUNE DI CERANESI

Il comune di CERANESI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura unica del 5,8 per mille;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) di elevare a L. 210.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

5) *(Omissis).*

6) *(Omissis).*

7) di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11, della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

00A7878

COMUNE DI CEREA

Il comune di CEREA (provincia di Verona) ha adottato, il 7 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

2) di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sull' abitazione principale, in L. 250.000.

(Omissis).

00A7879

COMUNE DI CERIGNOLA

Il comune di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nelle misure di cui al presente prospetto, le aliquote per l'applicazione dell' imposta comunale sugli immobili:

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille;

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 5 per mille.

2) di determinare, inoltre, che per l'anno 2000 troverà applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di L. 200.000.

(Omissis).

00A7880

COMUNE DI CERMENATE

Il comune di CERMENATE (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:

5,5 per mille per tutti gli immobili nell'ambito del territorio comunale;

2. di confermare, per l'anno 2000 nella misura di L. 370.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

00A7881

COMUNE DI CERRIONE

Il comune di CERRIONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, diversificandola come appresso indicato:

1. aliquota del 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di L. 200.000);

2. aliquota del 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale;

3. aliquota del 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni:

a) quelle concesse in uso gratutito a parenti e affini in linea retta, entro il 1° grado, i quali vi dimorino, in conformità alle risultanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

4. aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili;

(Omissis).

00A7882

COMUNE DI CERVARO

Il comune di CERVARO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000;

1) aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

(Omissis).

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. L'aliquota è stabilita nella misura 4 per mille, per un periodo non superiore a _ anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) □ l'importo di lire 200.000 di cui sopra sia elevato a lire ...., e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

b) □ sia applicata l'ulteriore riduzione del .... per cento.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. di stabilire che per le abitazioni principali del contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale:

istituto autonomo case popolari;

si applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 400.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

VII. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

(Omissis).

00A7883

COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA

Il comune di CERVIGNANO d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. nella misura del 5,2 per mille per abitazioni, pertinenze, immobili commerciali, terreni in genere;

2. nella misura del 7 per mille per quei terreni che, all'interno del centro abitato, hanno destinazione urbanistica residenziale di recupero con indice di edificazione a 2,5 mc/mq.

(Omissis).

00A7884

COMUNE DI CESENA

Il comune di CESENA (provincia di Cesena-Forlì) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) aliquota agevolata 5 per mille per: unità abitative locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, secondo il contratto-tipo di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge n. 431/1998. A tali unità immobiliari non compete la normale detrazione d'imposta di L. 200.000 pari a 103,29 euro;

2) aliquota ridotta - 5,8 per mille per: unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per gli immobili ad essa equiparati così, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 13 abitazione principale e art. 14 pertinenze dell'abitazione principale);

3) aliquota maggiorata - 7 per mille per: unità abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze come meglio specificato dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 6 alloggio non locato e residenza secondaria);

4) aliquota ordinaria: 6,7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2

di confermare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., anche per l'anno 2000 l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 pari a 103,29 euro a L. 320.000 pari a 165,27 euro annue, a favore dei soggetti passivi che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale con le stesse misure e gli stessi criteri previsti per l'anno 1999 con delibera di consiglio n. 231 del 20 ottobre 1998 (misure I.C.I. anno 1999), fatto salvo l'aggiornamento delle annualità di riferimento;

di dare atto che la maggiore detrazione, di cui sopra, spetta anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari quando questi ultimi ricadono nei casi prospettati e possiedano i requisiti richiesti;

di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta. Come richiesta per aver diritto all'agevolazione, dovrà, produrre, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione regolarmente sottoscritta e documentata, attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il particolare disagio economico o sociale in cui si identifica. Detta dichiarazione dovrà essere inoltrata al settore tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvederà in seguito alle dovute verifiche riservandosi di chiedere ulteriori dati e documenti qualora lo ritenga necessario;

di precisare che nel caso in cui la maggiore detrazione spetti, nelle dovute proporzioni, a più soggetti passivi (comproprietà o contitolarità di altri diritti reali di godimento sull'unita, abitativa), la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

00A7885

COMUNE DI CESINALI

Il comune di CESINALI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'anno 2000 per questo comune;

di fissare in L. 200.000 la detrazione da operare sull'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale.

(Omissis).

00A7886

COMUNE DI CHIANNI

Il comune di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di lasciare invariata per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per la prima abitazione;

2. di elevare per l'anno 2000 dal 5 al 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutte le altre abitazioni;

3. di elevare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 per le categorie dei soggetti passivi di cui all'art. 7 del vigente regolamenti I.C.I...

(Omissis).

00A7887

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

Il comune di CHIES d'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

a) abitazione principale: intesa come l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente: 5 per mille detrazione di L. 200.000;

b) immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nei gruppi catastali B, C e D: aliquota ordinaria del 6 per mille;

c) immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

2. Di considerare parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze (categoria C/2 e C/6), come definite dall'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota che della detrazione (l'art. 817 del codice civile recita: «sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima»);

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già previsto dall'anno 1997;

4. di applicare l'aliquota agevolata del 3 per mille per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo del sottotetto, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, come già previsto dall'anno 1998.

(Omissis).

00A7888

COMUNE DI CHIONS

Il comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le aliquote già in vigore dell'Imposta comunale sugli Immobili e cioè:

4,5 per mille per l'abitazione principale;

5 per mille per tutti gli altri immobili;

L. 240.000 detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7889

COMUNE DI CHIUSANO D'ASTI

Il comune di CHIUSANO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 mille con detrazione dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A7890

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE

Il comune di CIBIANA di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare al valore imponibile dei seguenti immobili:

aree fabbricabili;

unità immobiliari non adibite ed abitazione principale (seconde case);

ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (categoria D - negozi - laboratori - magazzini uffici - ecc.);

b) aliquota inferiore all'ordinaria, pari al 6 per mille, a norma degli artt. 6 e 8 del regolamento I.C.I., con la detrazione di L. 200.000, per i seguenti immobili:

1. unità immobiliari ad uso abitazione principale, comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonché le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all'AIRE) a condizione che tale abitazione non sia locata.

2. unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di L. 200.000.

3. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate. Resta inteso che potrà usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, soltanto l'unità abitativa che prima dell'avvenuto ricovero era adibita ad abitazione principale.

4. unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite ad abitazione principale. Per le detrazioni di cui a questo punto 4. è necessario comprovare il contratto mediante la presentazione della relativa scrittura privata registrata.

2) di stabilire i seguenti valori di riferimento al mq., ai fini degli accertamenti dell'imposta comunale sugli immobili, dei terreni fabbricati del comune, diversificati a seconda delle zone, della destinazione d'uso e degli indici di zona:

Zona R11 loc. Stavel, L. 50.000.

Zona R12 loc. Pianezze, L. 20.000.

Zona R13 loc. Pian Gran, L. 60.000.

Zone En loc. varie, L. 60.000

Zone Mn loc. varie, L. 55.000

Zone ST, L. 25.000

Zone Tn loc. varie, L. 60.000.

(Omissis).

00A7891

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in comune nella misura del 6 per mille;

2) di confermare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno in L. 220.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7892

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Il comune di CIVIDATE al PIANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

2) di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7893

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

Il comune di CIVITA CASTELLANA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di diversificare, ai sensi dell'art. 6 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, *(omissis)*, la misura dell'aliquota sul territorio comunale, fissando quella relativa all'abitazione principale al 4,5 per mille e al 6 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;

(Omissis);

2) di applicare, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativa alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo, l'aliquota del 5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dalla suddetta normativa (canone concordato);

3) di lasciare inalterate, le ulteriori detrazioni per abitazione principale, oltre a quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, così come risultanti dal proprio provvedimento n. 48 del 29 marzo 1999;

4) di confermare per l'anno 2000 la riscossione diretta dell'imposta;

(Omissis).

00A7894

COMUNE DI CODROIPO

Il comune di CODROIPO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno di imposta 2000 l'aliquota del 4,3 per mille per l'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora;

2) di stabilire che l'aliquota ridotta del 4,3 per mille è applicabile anche:

all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

agli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale,

alle unità immobiliari concesse in uso gratuito al parenti fino al secondo grado che vi hanno la residenza.

3) di fissare al 4,3 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nel gruppi catastali C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) di pertinenza dell'abitazione principale, destinati al servizio dell'abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell'abitazione principale;

4) di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali C1 (negozi e botteghe), D2 (alberghi e pensioni), D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) di nuova costruzione (con dichiarazione di agibilità a far data dal 1° gennaio 2000 interamente posseduti da imprese commerciali;

5) di fissare allo 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali D1 (opifici), D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), C3 (laboratori per arti e mestieri) di nuova costruzione (con dichiarazione di agibilità a far data dal 1° gennaio 1999) interamente posseduti da imprese industriali ed artigianali;

6) di fissare allo 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili già dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i quali sono stati effettuati interventi di recupero ad uso residenziale (certificato di agibilità o abitabilità a far data dal 1° gennaio 2000);

7) di fissare al 6 per mille l'aliquota per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento per un periodo superiore ai sei mesi continuativi in un anno; sono escluse dall'applicazione di tale aliquota le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico;

8) di confermare al 5,2 per mille l'aliquota relativa al terreni, alle aree fabbricabili ed al fabbricati che non rientrano nel casi di cui sopra;

9) di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, al sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992; se tale detrazione è superiore al dovuto per abitazione principale la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze di cui al punto 3); per l'applicazione della detrazione si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa noti risulti locata;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale;

le unità immobiliari concesse in uso gratuito al parenti fino al secondo grado che vi hanno la residenza.

(Omissis).

1) di specificare che l'aliquota dello 0,2 per mille è applicabile nel 2000 anche agli immobili già dichiarati inagibili o inabitabili per i quali sono stati effettuati interventi di recupero ad uso residenziale con certificato di agibilità o abitabilità a far data dall'1° gennaio 1999.

(Omissis).

00A7895

COMUNE DI COGGIOLA

Il comune di COGGIOLA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1 - Per tutti gli immobili. 5,8 per mille;

2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazione d'imposta come da prospetto che segue:

1 prima abitazione: L. 250.000

(Omissis).

00A78

COMUNE DI COLBORDOLO

Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:

nella misura del 5,9 per mille rapportato la valore degli immobili limitatamente alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di confermare, per l'anno 2000, l'aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., fissata in L. 210.000 per le categorie A2, A3, ed A4 con delibera c.c. n. 6 del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7;

3) *(omissis)*;

4) di confermare l'aliquota agevolata I.C.I. del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi al recupero di unità immobiliari nei centri storici del capoluogo e di Montefabbri ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, *(Omissis).*

(Omissis).

00A7897

COMUNE DI COLLECORVINO

Il comune di COLLECORVINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

approvare le seguenti aliquote per l'anno 2000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

3) 5 per mille per abitazione principale;

4) 6 per mille per gli altri immobili, quale aliquota ordinaria;

confermare la detrazione d'imposta di L. 240.000 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7898

COMUNE DI COLLI SUL VELINO

Il comune di COLLI sul VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2000, *(omissis),* nella misura del 6 per mille, pari a quella applicata per gli anni 1994-1995-1996-1997-1998- e 1999, con la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 prevista dalla legge 662/1996.

(Omissis).

00A7899

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

Il comune di COLLOREDO di MONTE ALBANO (provincia di Udine) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 4,8 per mille con detrazione di L. 200.000;

unità immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale aliquota 5,5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni aliquota 4,8 per mille;

immobili destinati alle attività produttive aliquota 4,8 per mille;

(Omissis).

00A7900

COMUNE DI COLMURANO

Il comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, pertinenze incluse, del 6 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria e del 3 per mille l'aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti-auto anche pertinanziali oppure all'utilizzo dei sottotetti (per tre anni dall'inizio dei lavori);

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 2000, in L. 220.000;

(Omissis).

00A7901

COMUNE DI COLORNO

Il comune di COLORNO (provincia di Parma) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1 - terreni agricoli: aliquota del 5,2 per mille;

2 - aree fabbricabili: aliquota del 5,2 per mille;

3 - abitazioni principali: aliquota del 5,2 per mille;

4 - altri fabbricati: aliquota del 5,5 per mille;

5 - alloggi non locati: aliquota del 7 per mille;

di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 per l'anno 2000, la seguente detrazione d'imposta:

Abitazioni principali: detrazione d'imposta in ragione annua L. 220.000.

(Omissis).

00A7902

COMUNE DI COMUN NOVO

Il comune di COMUN NOVO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille ad eccezione delle categorie sotto specificate:

aree fabbricabili: 7 per mille

terreni agricoli: 7 per mille.

Seconde case:

1. comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado: 5 per mille - detrazione L.200.000;

2. case date in affitto o in comodato gratuito con contratto regolarmente firmato e registrato: 5 per mille;

3. case sfitte: 7 per mille;

b) di confermare anche per l'anno 2000 le seguenti opzioni già previste nel 1999:

1. la detrazione sulla prima casa viene elevata da L.200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari anziani (cioè uomini di almeno settanta anni di età e donne di almeno 65 anni di età), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 30.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1998 del nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia;

la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.

2. la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente al nuclei familiari in cui vi sia la presenza di portatori di handicap (l'handicap deve essere accertato da certificato rilasciato dall'ufficio invalidi civili dell'A.S.L. competente in cui si attesti un'invalidità uguale o superiore al 75%), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 50.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1998; per nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia;

la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso.

(Omissis).

00A7903

COMUNE DI CONDOVE

Il comune di CONDOVE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille per l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille l'aliquota degli altri fabbricati;

di determinare ai sensi delle norme richiamate in premessa per l'anno 2000, la detrazione d'imposta di L. 220.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di determinare per gli immobili inagibili in zone montane (comprendenti i territori degli ex comuni di Mocchie, Frassinere e la Borgata Magnoletto), che vengono ristrutturati un'aliquota I.C.I. ridotta pari allo 0,5 per mille, per i primi tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori, art. 1, comma 5, legge finanziaria.

(Omissis).

00A7904

COMUNE DI CONZANO

Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille;

b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unità immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti;

c) aliquota agevolata speciale: viene individuata una aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari succitate per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. *(Omissis);*

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; *(omissis).*

(Omissis).

00A7905

COMUNE DI CORATO

Il comune di CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille. Diversificare l'aliquota dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, stabilendo nella misura del «5 per mille» rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. stabilire, per l'anno 2000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

00A7906

COMUNE DI CORDENONS

Il comune di CORDENONS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 6 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nelle seguenti misure:

4 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per gli immobili ed altri fabbricati diversi dall'abitazione principale;

3,5 per mille per i contribuenti proprietari, che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari localizzate nel «centro di antico impianto» del P.r.g. e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

2. di stabilire in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A7907

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Il comune di COREGLIA ANTELMINELLI (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

2. di elevare, sempre per l'anno 2000, la detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche a L. 400.000 a favore dei soggetti passivi di qui di seguito indicati ed in possesso dei requisiti minimi reddituali di seguito stabiliti:

pensionati con reddito mensile derivante da sola pensione (escluso reddito immobiliare per la casa di abitazione) non superiore a 12.000.000 annui lordi (reddito 1999) e con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui lordi (reddito 1999);

3. di stabilire inoltre che per beneficiare di quanto previsto al punto precedente l'interessato deve produrre apposita istanza entro e non oltre il 30 giugno 2000 con autocertificazione della situazione reddituale propria e del proprio nucleo familiare.

(Omissis).

00A7908

COMUNE DI CORLETO MONFORTE

Il comune di CORLETO MONFORTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

2. di determinare dell'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, nella misura del 4 per mille in applicazione alle disposizioni normative vigenti in materia e per le motivazioni di merito descritte in narrativa, con la riduzione del 50 per cento per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

(Omissis).

00A7909

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Il comune di CORNELIANO d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

00A7910

COMUNE DI CORNOVECCHIO

Il comune di CORNOVECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 24 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue: aliquota 6,25 per mille per l'abitazione principale, compresa l'unità immobiliare posseduta a titolo dì proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ospita permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta dovuta di detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazioni medesima si verifica, nonché per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locali;

2. di elevare la detrazione di cui sopra per l'abitazione principale a L. 250.000 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale;

3. aliquota ordinaria al 7 per mille per gli immobili e per le aree edificabili.

(Omissis).

00A7911

COMUNE DI CORTANDONE

Il comune di CORTANDONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

00A7912

COMUNE DI CORTE PALASIO

Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 2000 con aliquota differenziata e precisamente:

5,5 per mille per la prima abitazione;

5,8 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa.

(Omissis).

00A7913

COMUNE DI CORTONA

Il comune di CORTONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000, *(omissis)*, le seguenti aliquote I.C.I.:

1) aliquota del 5 per mille:

a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprietà o usufrutto è considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;

d) per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) aliquota del 7 per mille:

a) per gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale;

b) per tutte le altre fattispecie imponibili;

3) possono usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000, per l'abitazione principale, gli ultrasessantacinquenni, che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) ultrasessantacinquenne che vive solo e che percepisce un reddito inferiore alla pensione minima I.N.P.S., e che non possiede altri redditi diversi da quelli previsti al punto *d)*;

b) ultrasessantacinquenne coniugato, con reddito complessivo lordo inferiore a L. 14.481.915 (scala di equivalenza decreto legislativo n. 109/1998, escluso le maggiorazioni sociali e che non possiedano altri redditi diversi da quelli previsti al punto 4;

c) ultrasessantacinquenni non autosufficienti, portatori di invalidità al 100 per cento debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto all'indennità di accompagnamento (non calcolata nel computo dei redditi previsti ai punti *a)* e *b)*;

d) possiede o possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali terreni agricoli il cui reddito derivante dal possesso di tale bene (rendita domenicale più reddito agrario) non superi la somma di L. 300.000 annue lorde, ovvero immobili accessori (C) in uso proprio diversi dalla seconda casa, con reddito catastale non superiore a L. 700.000;

e) l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione I.C.I. deve essere classificata nelle categorie catastali A/3 ed A /4;

di stabilire che le richieste dei benefici di cui sopra devono essere fatte dai soggetti interessati, compilando un apposito modulo, recapitandolo al comune entro e non oltre la scadenza della prima rata I.C.I. (20 giugno).

In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del comune il soggetto passivo I.C.I. dovrà ottemperare al pagamento dovuto entro e non oltre i sette giorni dal ricevimento della risposta del comune decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni e gli interessi moratori previsti dalle leggi e dai regolamenti.

(Omissis).

00A7914

COMUNE DI COSIO VALTELLINO

Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

(Omissis);

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in L. 200.000 (euro 103,29), ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996

(Omissis).

00A7915

COMUNE DI COSSERIA

Il comune di COSSERIA (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, del legge n. 6662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 nella misura unica del 5,7 per mille;

2. di stabilire, poi la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 2000 nella misura di L. 230.000.

(Omissis).

00A7916

COMUNE DI COSSOGNO

Il comune di COSSOGNO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di deliberare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A7917

COMUNE DI COSTA MASNAGA

Il comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale e le sue pertinenze: 4,5 per mille. Fanno parte di questo gruppo tutti i fabbricati compresi nella categoria catastale A con l'esclusione della categoria A/10 nonché le pertinenze dell'abitazione principale (categorie C/2, C/6 e C/7);

b) fabbricati locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. La locazione deve essere comprovabile da regolare contratto fra le parti. Il canone di locazione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o giuridiche locatarie. L'Ufficio tributi ha la facoltà di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla verifica;

c) fabbricati non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione);

d) fabbricati diversi dalle abitazioni: 4.5 per mille. Categorie catastali: A/10, B/5, B/8, C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7, D/8, D/11. I fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra indicate devono essere utilizzati nell'esercizio dell'impresa dalla persona fisica o giuridica proprietaria. L'Ufficio tributi ha la facoltà di richiedere al contribuente tutta la documentazione necessaria alla verifica;

e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati: 5 per mille. Categorie catastali: A/10, B/5, B/8, C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7, D/8, D/11. Si applica l'aliquota del 5 per mille qualora i fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra riportate risultino essere non utilizzati oppure locati;

f) fabbricati non destinati ad abitazione escluse le pertinenze dell'abitazione principale già regolamentate al punto a: 5 per mille. Categorie catastali: B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, C/6, D/4, D/5, D/9, D/10, D/12;

g) aree fabbricabili: 5 per mille;

2. di provvedere alla determinazione della detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 2000, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, confermando la detrazione di L. 280.000

(Omissis).

00A7918

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di stabilire che la detrazione di cui sopra si estende alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

(Omissis).

00A7919

COMUNE DI COVO

Il comune di COVO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 sarà applicata da questo comune nel modo seguente:

a) 5 per mille per tutti gli immobili posseduti nel comune di Covo;

b) detrazione di L. 200.000 sulla prima casa;

c) detrazione di L. 270.000 per l'abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta che sui trovino contemporaneamente nelle due seguenti condizioni:

I. reddito familiare derivante esclusivamente da pensione minima di anzianità aumentata di un terzo;

II. possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/4 abitazione di tipo popolare;

A/5 abitazione di tipo ultra popolare.

(Omissis).

00A7920

COMUNE DI CRACO

Il comune di CRACO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dell'aliquota unica del 5,5 per mille;

di riconfermare per l'anno 2000 in L. 200.000, come per legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7921

COMUNE DI CREMOLINO

Il comune di CREMOLINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura di seguito indicata:

del 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario o di un familiare parente di primo grado dello stesso e per unità immobiliare comprese nel centro storico come da perimetrazione del piano regolatore generale;

del 6 per mille per ogni altro fabbricato;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dal commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

00A7922

COMUNE DI CROTONE

Il comune di CROTONE (provincia di Crotone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. secondo la seguente articolazione:

a) 6 per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente ed alle pertinenze degli stessi;

b) 7 per mille, per ogni altra unità immobiliare urbana, per i terreni e per le aree fabbricabili;

c) 9 per mille, per abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;

2. elevare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 220.000;

3. elevare la detrazione d'imposta a L. 280.000 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio:

a) invalidi, in possesso di attestato di invalidità civile, rilasciato dalle competenti strutture-pubbliche, non inferiore al 70 per cento;

b) portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, non inferiore al 70 per cento;

c) soggetti anziani di età superiore a settanta anni, unici occupanti dell'immobile;

4. stabilire che condizione per poter usufruire della maggiore detrazione su esplicitata è che il contribuente possieda esclusivamente l'abitazione principale e le relative pertinenze (box-auto, garage, cantina), e non possieda diritti reali su altri immobili a qualsiasi uso destinati e con un reddito annuo del nucleo familiare non superiore a L 30.000.000 incrementato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico di età inferiore ai venticinque anni;

5. stabilire, altresì, che le condizioni di cui sopra vadano documentate con la presentazione al comune della documentazione attestante il possesso dei requisiti, e che gli stessi siano posseduti alla data del 1° gennaio 2000.

(Omissis).

00A7923

COMUNE DI CUMIANA

Il comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, determinate dalla giunta comunale con atto n. 4 del 20 gennaio 2000 nelle seguenti misure:

del 5 per mille: abitazione principale dei possessori e dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune;

del 5 per mille: indistintamente per tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli (aliquota ordinaria);

del 7 per mille: per alloggi non locati, e/o tenuti a disposizione;

del 7 per mille: per le aree fabbricabili;

di stabilire, anche per l'anno 2000, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3 , comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

00A7924

COMUNE DI CUTIGLIANO

Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I. di determinare per l'anno 2000, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel comune;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;

pertinenze delle unità immobiliari sopraelencate;

aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti, posseduti nel comune;

II. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

(Omissis).

00A7925

COMUNE DI DAIRAGO

Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure:

2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo;

6 per mille per alloggi non locati;

5,5 per mille per tutti gli altri casi;

2. di determinare in L. 230.000 (euro 118,78) la detrazione di imposta a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7926

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Il comune di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:

aliquota del 7 per mille;

aliquota ridotta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000;

detrazione elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale di contribuenti ultrasessantenni, con reddito imponibile non superiore a L. 20.000.000; la maggior detrazione non compete alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; fatto salvo quanto stabilito dal regolamento comunale inerente l'imposta in oggetto.

(Omissis).

00A7927

COMUNE DI DEIVA MARINA

Il comune di DEIVA MARINA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 2000 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale;

3. in applicazione del (disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dal comma 2 del medesimo articolo e elevata, per l'anno 2000, a L. 300.000 ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

00A7928

COMUNE DI DIANO MARINA

Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I:

1) aliquota agevolata del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, esclusivamente all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purché vi sia la dimora abituale;

2) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte salve quelle previste nei punti successivi;

3) aliquota del 6,85 per mille da applicare ad immobili utilizzati per attività produttive, come di seguito specificati:

gruppo A: categoria A/10 uffici e studi privati;

gruppo C:

categorie: C/1 negozi e botteghe; C/3 laboratori per arti e mestieri; C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi;

gruppo D: categorie: tutte le categorie;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi sottoposta ad aliquota agevolata del 5 per mille l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nei seguenti casi previsti dal regolamento comunale:

art. 10, comma 4, punto *a)*: anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a. seguito di ricovero permanente, a condizione che 1'abitazione non risulti locata;

art. 10, comma 4, punto *b)*: soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari dello stesso;

art. 10, comma 4, punto *c)*: due o più unità immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'ufficio dei territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime;

art. 10, comma 2 e 3: cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un'abitazione principale, purché, ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale. Non potrà essere applicata tale agevolazione per più di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma si può detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione della abitazione principale;

art. 11, comma 3 e 4: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori - figli) sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali;

art. 11, comma 5 (nuovo): proprietari che concedono in locazione immobili con contratti - tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della legge 431/1998. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali.

Per poter usufruire delle agevolazioni, di cui sopra, i contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono essere indicati i dati anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione delle votazioni, allegando la documentazione necessaria; tale domanda dovrà poi essere consegnata entro il termine di consegna delle denunce di variazione I.C.I. (30 giugno 2000) all'ufficio protocollo del comune o inviata con raccomandata a.r.;

di determinare in L. 200.000, come per l'anno 1999, la detrazione per la prima casa, rapportata al periodo dell'anno cui l'immobile è adibito ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7929

COMUNE DI DOLCÈ

Il comune di DOLCÈ (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 2000 le seguenti aliquote e le seguenti detrazioni per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione:

5,5 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille aliquota ridotta per le abitazioni principali possedute dai residenti nel comune di Dolcè;

la detrazione per la prima casa è stabilita in L. 200.000;

la detrazione per la prima casa è stabilita in L. 300.000 per i portatori di handicap e i titolari di pensione sociale individuati ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale sull'applicazione dell'I.C.I., quali particolari situazioni di disagio economico e sociale.

(Omissis).

00A7930

COMUNE DI DOLZAGO

Il comune di DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare la misura dell'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dai residenti del comune di Dolzago e nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili per l'anno 2000;

di confermare, per effetto dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 che la detrazione dell'imposta per quelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo è fissata in L. 200.000, proporzionata ai mesi dell'anno durante i quali è adibita tale destinazione.

(Omissis).

00A7931

COMUNE DI DOZZA

Il comune di DOZZA (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e negli altri casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 98 del 4 dicembre 1998;

del 5,4 per mille per le pertinenze delle abitazioni principali, limitatamente ad una unità immobiliare di categoria C/6 o C/7 più n. 1 C/2.;

del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione e relative pertinenze;

del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili.

2. di approvare per l'anno 2000 i criteri e le modalità per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali come segue:

REQUISITI

A) pensionati:

avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1999;

essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi familiari annuali I.R.P.E.F. riferiti all'anno 1999:

1) fino a L. 14.000.000 con l'aggiunta della somma di L. 3.000.000 per ogni persona a carico non produttiva di reddito;

B) famiglie con basso reddito:

contribuenti il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. 1999 non superiore a L. 14.000.000 pro-capite;

C) famiglie con presenza di disagio:

contribuenti nel cui nucleo familiare esiste uno o più soggetti portatori di handicap e/o anziani non autosufficienti;

reddito pro-capite imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite, con l'aggiunta, per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente, di una quota convenzionale pari a L. 14.000.000.

In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto, eccettuato il garage di pertinenza dell'abitazione, a titolo di proprietà o altro diritto reale da ciascun componente del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre 1999; le detrazioni saranno applicate per tutto il periodo dell'anno in cui permane la predetta condizione abitativa di proprietà;

CRITERI APPLICATIVI

Il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve riportare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale;

2) tutte le indicazioni reddituali e quelle relative ai disagi di cui al punto *C)* che danno diritto all'aumento della detrazione fino a L. 320.000, debitamente certificate. Tale certificazione può essere omessa in caso sia già stata presentata in occasione di precedenti richieste di ulteriore detrazione.

La richiesta-autocertificazione, con firma autentica, deve pervenire all'ufficio tributi del comune di Dozza - Via XX Settembre, 37 - 40050 Dozza, consegnata direttamente all'ufficio protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata a.r.;

1) entro il 30 giugno 2000 per le abitazioni già possedute a tale data;

2) entro il 20 dicembre 2000 per le abitazioni acquistate successivamente al 30 giugno 2000.

I contribuenti che entro i termini fissati avranno presentato la suddetta richiesta potranno, all'atto del versamento dell'imposta, tenere conto della ulteriore detrazione.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A7932

COMUNE DI DRUENTO

Il comune di (provincia di) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e la detrazione per la prima casa di L. 230.000 dando atto che, in base alla riscossione in proprio dell'imposta e al prevedibile ampliamento della base imponibile, si prevede di incassare un gettito non inferiore a L. 2.061.000.000.

(Omissis).

00A7933

COMUNE DI ENTRATICO

Il comune di ENTRATICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

nella misura del 6 per mille, calcolata nelle forme previste dal titolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

(Omissis).

00A7934

COMUNE DI ENVIE

Il comune di ENVIE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare per l'anno 2000, le tariffe e le aliquote indicate nel prospetto allegato alla presente ed in particolare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A7935

COMUNE DI FANANO

Il comune di FANANO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Fanano, nonché per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di parentela (art. 10, comma 2 del regolamento I.C.I.);

6,3 per mille per tutti gli altri immobili;

2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

4 per mille per i fabbricati invenduti (art. 12, comma 1 del regolamento I.C.I.);

2. di dare atto che con decorrenza dall'anno 2000 alle pertinenze si applica l'aliquota I.C.I. deliberata per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille, in ragione di una sola pertinenza per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuata con modifica apportata all'art. 9, comma 2, del regolamento I.C.I., con proprio atto deliberativo n. 5 adottato in questa stessa seduta;

3. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione nella misura di L. 350.000 per l'abitazione principale, per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A) pensionati.

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso ad abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare. Avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2000.

Reddito complessivo lordo non superiore a L. 16.800.000 annue lorde riferito all'anno 1999. A tale reddito si aggiungono L. 13.650.000 lorde annue per ogni componente oltre il primo.

B) famiglie numerose.

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso ad abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

Nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 2000.

Reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 85.050.000 lorde annue nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.650.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto.

C) famiglie con portatori di handicap.

Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare della famiglia al 1° gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, a nome di uno o più componenti la famiglia, la stessa non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

Il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%.

Il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 16.800.000 annue lorde riferito all'anno 1999. Si aggiungono L. 13.650.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo.

4. di determinare i seguenti criteri applicativi:

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al comune di Fanano servizio tributi - Piazza Marconi n. 1, entro e non oltre il 30 giugno 2000 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna all'ufficio, la seguente documentazione:

copia della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2000 o modello unico/2000 o copia del certificato Mod. 201/2000;

dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) codice fiscale;

d) residenza anagrafica;

e) numero persone componenti il nucleo familiare come risulta all'anagrafe;

f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;

g) copia attestato invalidità civile al 100 cento per cento;

h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno);

i) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso abitazione;

l) dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, non posseggono nessuna proprietà immobiliare.

I contributi che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A7936

COMUNE DI FELINO

Il comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,25 per mille;

2. di dare atto, non avvalendosi delle facoltà di cui alle premesse per quanto concerne la determinazione della detrazione per l'abitazione principale, la stessa nel 2000 sarà applicata nella misura minima stabilita dalla legge pari a L. 200.000

(Omissis).

00A7937

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

Il comune di FEROLETO della CHIESA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di modificare l'attuale misura, dell'imposta ICI disponendo l'aliquota per l'anno 2000 nella misura unica, per tutte le unità, del 5 per mille;

2. di determinare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 200.000;

3. di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni e detrazioni previste dalla normativa vigente;

4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

(Omissis).

00A7938

COMUNE DI FILATTIERA

Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l'abitazione principale;

6,5 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali;

2. di stabilire nella misura minima di L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale.

(Omissis).

00A7939

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

Il comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 5,6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;

B. di stabilire per l'anno 2000, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione.

(Omissis).

00A7940

COMUNE DI FIUME VENETO

Il comune di FIUME VENETO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

4,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze;

4 per mille per le abitazioni (categorie da A01 a A08) adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, intendendo a tale proposito le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C02, C06 e C07 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione;

2. di fissare in L. 230.000 la detrazione per abitazione principale;

3. di elevare da L. 230.000 a L. 500.000 l'importo della detrazione concessa per l'abitazione principale ai fini dell'I.C.I. a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci un'imponibile IRPEF non superiore alle seguenti fasce:

un componente limite reddito annuo L. 12.000.000;

due componente limite reddito annuo L. 14.900.000;

tre componente limite reddito annuo L. 16.400.000;

quattro componente limite reddito annuo L. 19.200.000;

cinque componente limite reddito annuo L. 22.100.000.

Per ogni componente oltre i cinque, L. 1.500.000 in più annue.

(Omissis).

00A7941

COMUNE DI FLAIBANO

Il comune di FLAIBANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per le ragioni espresse in narrativa, anche per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sia per le abitazioni principali che per gli altri immobili;

di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A7942

COMUNE DI FOBELLO

Il comune di FOBELLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, determinando in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A7943

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di recepire la manovra tariffaria deliberata dalla giunta comunale con proprio atto n. 244 del 16 dicembre 1999 esecutivo e, conseguentemente, di modificare per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota I.C.I. come di seguito:

aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 4,5 per mille;

aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili: 6 per mille;

(Omissis).

00A7944

COMUNE DI FOSSÒ

Il comune di FOSSO' (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquote:

5 per mille: abitazioni adibite ad abitazione principale;

6 per mille: aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di fabbricati terreni ed aree;

detrazioni:

500.000: per le abitazioni occupate da cittadini in situazioni di particolare disagio economico-sociale, considerando a tal fine ricadenti in tale definizione le famiglie con almeno un invalido al 100 per cento, indipendentemente dal reddito, come risultante da apposita documentazione ULSS (verbale);

200.000: tutte le altre situazioni aventi diritto ai sensi di legge.

(Omissis).

00A7945

COMUNE DI FRASSINETO PO

Il comune di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille, dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni così come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale.

(Omissis).

00A7946

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Il comune di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6,3 per mille con aliquota ridotta al 5,8 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

2. dare altresì atto che viene fissata un'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2,9 e del 3,2 per mille per le fattispecie come riportate in premessa e qui integralmente recepite;

3. di ridurre l'imposta del 50 per cento solo per i fabbricati inagibili o inabitabili;

(Omissis).

00A7947

COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

Il comune di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di riconfermare e stabilire per l'anno 200 l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A7948

COMUNE DI GALATONE

Il comune di GALATONE (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. aumentare, per i motivi esposti in narrativa, per l'anno 2000, l'aliquota unica I.C.I. dal 5 al 6 per mille da valere per ogni tipo di immobile.

2. confermare, altresì, per il 2000 in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A7949

COMUNE DI GALLIO

Il comune di GALLIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:

a) del 5.5 per mille, aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, da applicare sul valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Gallio, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) del 6 per mille, aliquota ordinaria, da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli precedentemente citati.

2. di stabilire in lire 250.000, la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

3. di confermare la detrazione di L. 300.000 sull'ICI dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa; per più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

c) in alternativa al precedente punto *b)*: godimento di un reddito complessivo dei nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli UNICO - C.U.D. 730 ecc., entro il tetto del «minimo vitale» fissato dal Comune di Gallio con propria deliberazione relativamente all'anno cui si riferisce il reddito goduto.

(Omissis).

00A7950

COMUNE DI GAMBELLARA

Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 4, 5 per mille per:

le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 5, del regolamento I.C.I.,

le unità immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il primo grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai finì dell'unificazione catastale delle unità medesime;

b) 4 per mille:

per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione dì immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni;

per le unità immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a L. 50.000.000;

c) 7 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno al 31 dicembre dell'anno precedente;

d) 5,5 per mille per i restanti immobili;

2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

00A7951

COMUNE DI GAMBOLÒ

Il comune di GAMBOLO' (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio 2000 l'applicazione delle seguenti aliquote:

aliquota pari al 4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi quali pertinenze dell'abitazione principale box, cantine, magazzini, e simili che servano l'abitazione stessa ancorché non confinanti con la stessa);

aliquota pari al 5,75 per mille per ogni altra tipologia d'immobile;

di applicare la misura della detrazione d'imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

00A7952

COMUNE DI GARGAZZONE (GARGAZON)

Il comune di GARGAZZONE (GARGAZON) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del quattro per mille;

2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 1.200.000;

(Omissis).

00A7953

COMUNE DI GATTEO

Il comune di GATTEO (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per i motivi illustrati in premessa, per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione sul territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:

- aliquota ridotta pari al cinque per mille.

Per le unità destinate ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari ad essa equiparate per legge o disposizione regolamentare e relative pertinenze:

- aliquota ordinaria pari al sei virgola sei per mille.

Per tutti gli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta o maggiorata;

2. di approvare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per abitazione principale fino a lire 200.000, da applicare secondo le disposizioni di legge nonché le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 dell'art. 16 del già citato regolamento comunale;

3. di aumentare a L. 400.000 per l'anno 2000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 504/1992 in relazione alle seguenti particolari situazioni di carattere sociale:

persone sole o nuclei familiari di due o più persone i cui componenti abbiano tutti un'età non inferiore a sessantacinque anni in possesso, quale sola fonte di reddito, oltre all'unica unità immobiliare adibita ad abitazione, la pensione fino a L. 12.000.000 annue lorde se solo; la pensione fino a L. 20.000.000 annue lorde se in coppia più L. 1.600.000 per ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo;

4. ai fini della ulteriore detrazione di cui sopra per la situazione reddituale si fa riferimento al reddito percepito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. Si stabilisce altresì che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione dovrà, a norma di legge, presentare richiesta su apposito modulo predisposto dal comune entro il 30 giugno 2000 allegando alla richiesta una autocertificazione in cui si dichiarino che tutti i componenti del nucleo familiare sono in possesso dei requisiti;

(Omissis).

00A7954

COMUNE DI GAVIGNANO

Il comune di GAVIGNANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate con atto consiliare 27 febbraio 1999 n. 7 che di seguito si riportano:

1. ordinaria: 7 per mille;
2. abitazione principale: 6 per mille;

3. abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662: 6 per mille;
4. abitazione principale anziani o disabili art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556: 6 per mille;
5. alloggi non locati: 7 per mille;

confermare, altresì, la riduzione della prima casa nella misura di L. 200.000 per anno solare.

(Omissis).

00A7955

COMUNE DI GENOLA

Il comune di GENOLA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che verrà applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

00A7956

COMUNE DI GIAGLIONE

Il comune di GIAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari, confermando in lire 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;

(Omissis).

00A7957

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

Il comune di GIANO dell'UMBRIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza 1° gennaio 2000:

a) aliquota fissa del 6 per mille per tutti gli immobili, con esclusione di quelli al successivo punto *b)*;

b) aliquota fissa del 7 per mille per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di stabilire in L. 200.000, la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

00A7958

COMUNE DI GIARRATANA

Il comune di GIARRATANA (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

1. abitazioni principali: 4 per mille;
2. altri fabbricati: 6 per mille;

confermare l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille a favore di quei proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili e di interesse storico, ovvero volti a realizzare autorimesse o posti auto, a condizione che gli immobili stessi ricadano nel centro storico, in conformità alla normativa prevista all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

(Omissis);

procedere, *(Omissis)*, alla riscossione diretta dell'I.C.I. avvalendosi, per quanto attiene alla stampa, la distribuzione dei bollettini di versamento, l'accettazione dei versamenti del servizio postale secondo apposita convenzione che la giunta municipale provvederà ad approvare per la disciplina dei rapporti all'uopo intercorrenti fra il comune e l'Ente poste italiane.

(Omissis).

00A7959

COMUNE DI GIAVENO

Il comune di GIAVENO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 21 del 31 gennaio 2000, la seguente aliquota relativa all'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000:

4,9 per mille generalizzata ed indifferenziata nei confronti dell'universalità dei soggetti passivi d'imposta;

2. determinare che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

00A7960

COMUNE DI GIOI

Il comune di GIOI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

a) nel 5 per mille per la prima casa;

b) nel 6 per mille per la seconda casa;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa;

(Omissis).

00A7961

COMUNE DI GIUSSANO

Il comune di GIUSSANO (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,2 per mille, confermando l'aliquota già applicata per l'anno 1999;

2. di approvare l'applicazione delle seguenti aliquote differenziate, relativamente agli immobili destinati ad abitazione e non locati:

quattro per mille per gli immobili i cui proprietari concordano affitti convenzionati nei limiti stabiliti dagli accordi comuni /proprietari/inquilini;

sei per mille relativamente agli immobili sfitti destinati ad abitazione i cui proprietari non si rendono disponibili all'affitto convenzionato, ad esclusione degli immobili merce per i quali si applicherà l'aliquota ordinaria del 5,2 per mille;

3. di confermare la misura della detrazione per la prima abitazione nell'importo di L. 200.000 annue rapportate al periodo di possesso nell'anno 2000, considerate le rendite catastali già a tate in ragione del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996;

4. di prevedere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti ipotesi di maggiori detrazioni sull'abitazione principale o applicazione di detrazioni facoltative:

a) nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave, attestato dagli uffici competenti, i soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui, aumentati di 6 milioni per ogni familiare a carico, applicheranno una detrazione per prima abitazione pari a L. 350.000;

b) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. L'applicazione della detrazione avverrà in questo caso in misura uguale all'importo stabilito per le abitazioni principali (L. 200.000.);

5. di applicare le ipotesi agevolative previste dal vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (adottato con deliberazione n. 90 del 23 novembre 1998 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 1999) nella precisazione che l'applicabilità delle detrazioni o maggiori detrazioni per l'anno 2000 per le motivazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* o le agevolazioni previste dal suddetto regolamento sono subordinate alla presentazione di apposita comunicazione preventiva indirizzata al Sindaco entro il 30 maggio 2000 dichiarando le condizioni che ne consentono l'applicazione. Il comune provvederà a disporre i necessari accertamenti, ove ritenuto opportuno;

(Omissis).

00A7962

COMUNE DI GORGOGLIONE

Il comune di GORGOGLIONE (provincia di Matera) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A7963

COMUNE DI GRADOLI

Il comune di GRADOLI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

a) abitazione principale aliquota del 5,5 per mille detrazione L. 200.000;

b) tutto il resto aliquota 6,5 per mille.

(Omissis).

00A7964

COMUNE DI GRANAGLIONE

Il comune di GRANAGLIONE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille;

2. dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è, ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996, stabilita in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A7965

COMUNE DI GRIANTE

Il comune di GRIANTE (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

per tutte le tipologie: 6 per mille;

riduzione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,5 per mille;

detrazione L. 200.000.

(Omissis).

00A7966

COMUNE DI GROGNARDO

Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare nel sei per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;

dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

00A7967

COMUNE DI GROMO

Il comune di GROMO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille, aliquota che verrà ridotta al 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze; la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze è stabilita in L. 230.000;

2. l'aliquota ordinaria è ridotta al 6 per mille nel caso di unità immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

(Omissis).

00A7968

COMUNE DI GROSCAVALLO

Il comune di GROSCAVALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A7969

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

Il comune di GRUMELLO CREMONESE ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile;

(Omissis).

00A7970

COMUNE DI GUARDAREGIA

Il comune di GUARDAREGIA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, in misura ridotta, pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi della legge n. 556/1996 sopracitata;

2. di confermare per tutti gli altri casi l'aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A7971

COMUNE DI GUIGLIA

Il comune di GUIGLIA (provincia di Modena) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 1999 con delibera di c.c. n. 13/1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge 662/1996;

2. di stabilire pertanto che le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 sono le seguenti:

aliquota base immobili: 5,8 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 250.000;

aliquota per abitazioni non locate: 6,8 per mille;

aliquota aree fabbricabili: 6,8 per mille.

(Omissis).

00A7972

COMUNE DI IGLIANO

Il comune di IGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

cinque per mille per tutti gli immobili;

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prima casa);

(Omissis).

00A7973

COMUNE DI IMPERIA

Il comune di IMPERIA ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del 5,5 per mille e che la detrazione I.C.I. relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia solo ed esclusivamente quella stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, ovvero L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste (dandosi pertanto atto che le maggiori detrazioni previste dalle deliberazioni di cui in premessa non trovano applicazione per l'anno 2000).

di considerare anche per l'anno 2000 quale abitazione principale l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

(Omissis).

l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri casi;

(Omissis).

00A7974

COMUNE DI IRMA

Il comune di IRMA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996;

(Omissis).

00A7975

COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

Il comune di ISOLA SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille.

(Omissis).

00A7976

COMUNE DI ISORELLA

Il comune di ISORELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sarà applicabile in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

00A7977

COMUNE DI LAGNASCO

Il comune di LAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare per l'anno 2000, le tariffe e le aliquote indicate nel prospetto allegato alla presente ed in particolare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

00A7978

COMUNE DI LANA

Il comune di LANA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dall'anno 2000 e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

a) abitazione principale: 4 per mille;

b) tutti i rimanenti immobili: 4,2 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2000 fino a diversa regolamentazione come segue:

a) per tutte le abitazioni principali: L. 800.000.

3. di integrare il comma 2, dell'articolo 2 del regolamento approvato con propria delibera n. 67 dei 17 dicembre 1998 (estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali) con la seguente frase riportata in scrittura corsiva:

ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più unità immobiliari di pertinenza, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

(Omissis).

00A7979

COMUNE DI LANZADA

Il comune di LANZADA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

00A7980

COMUNE DI LAPIO

Il comune di LAPIO (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale;

di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facoltà di statuizione del comune;

(Omissis).

00A7981

COMUNE DI LASNIGO

Il comune di LASNIGO (provincia di Como) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, per tutti i casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi è stata prevista in L. 200.000.

(Omissis).

00A7982

COMUNE DI LAUCO

Il comune di LAUCO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A7983

COMUNE DI LAZZATE

Il comune di LAZZATE (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 una unica aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille;

2. richiamato altresì, il disposto dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, il quale prevede che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000;

(Omissis).

00A7984

COMUNE DI LECCE NEI MARSI

Il comune di LECCE nei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

6. di confermare per l'anno 2000 le tariffe I.C.I. al 6 per mille per i fabbricati e al 4 per mille per le aree fabbricabili, confermando la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

(Omissis).

00A7985

COMUNE DI LENNO

Il comune di LENNO (provincia di Como) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

per tutte le tipologie di immobili: aliquota 5 per mille;

di determinare, per l'anno 2000 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

tipologia degli immobili nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale: unità immobiliari adibite a ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti;

detrazioni d'imposta: L. 230.000;

(Omissis).

00A7986

COMUNE DI LENO

Il comune di LENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille;

2. di confermare altresì la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 annue;

(Omissis).

00A7987

COMUNE DI LIMANA

Il comune di LIMANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2000 l'I.C.I. le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per abitazione principale: 4 per mille;

2. di stabilire per l'anno 2000 la seguente detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000;

3. di considerare per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quali abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

(Omissis).

00A7988

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo Comune con effetto dal 1° gennaio 2000 sarà applicata nelle seguenti misure:

a) aliquota da applicare alle unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 4 per mille;

b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unità immobiliari: 5,7 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte sino a concorrenza del suo ammontare L. 250.000 per gli immobili ubicati nel centro abitato di maggior pregio (fascia «A»), L. 300.000 per quelli ubicati nella zona semiperiferica di medio pregio (fascia «B») e L. 350.000 per quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia «C»).

(Omissis).

00A7989

COMUNE DI LISCATE

Il comune di LISCATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota comunale I.C.I. che sarà applicata in questo Comune nella misura del:

4,8 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze con detrazione di L. 250.000;

5,3 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

(Omissis).

00A7990

COMUNE DI LIVIGNO

Il comune di LIVIGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'Imposta comunale sugli Immobili da applicare per il 2000:

a) aliquota 4,5 per mille per mille;

b) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 500.000.

(Omissis).

00A7991

COMUNE DI LONGARONE

Il comune di LONGARONE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di elevare a L. 250.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che non risulti locata;

4. di fissare nella misura del quattro per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

(Omissis).

00A7992

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Il comune di LUGO di VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a titolo principale nei seguenti casi:

abitazione di proprietà del soggetto passivo;

abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;

5,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei casi sopracitati;

2. di dare atto che per l'anno 2000 la detrazione per abitazione principale è fissata in L. 200.000 annue da applicarsi nei casi specificati al precedente punto 1 lettera *a).*

(Omissis).

00A7993

COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Il comune di LURAGO d'ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A7994

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Il comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (provincia di Torino) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare, per l'anno 2000, per le abitazioni principali, la detrazione dell'imposta a L. 250.000;

(Omissis).

00A7995

COMUNE DI MACCAGNO

Il comune di MACCAGNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili soggetti all'imposta;

riduzione del 50% per i fabbricanti dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati.

Detrazione per abitazione principale L. 200.000..

(Omissis).

00A8008

COMUNE DI MACHERIO

Il comune di MACHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. così come sotto precisate:

4,5 per mille gli immobili destinati alla sola abitazione principale. Si intendono escluse tutte le altre unità immobiliari, qualora le stesse siano distintamente iscritte nel catasto edilizio urbano, comprese quelle comunemente denominate pertinenze; a tutte le unità immobiliari indicate nel presente periodo si applica l'aliquota ordinaria prevista dal punto che segue;

5 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi terreni ed aree edificabili;

2) di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante ai soli immobili destinati ad abitazione principale e fino a concorrenza dell'imposta dovuta esclusivamente per questi immobili. Qualora la detrazione d'imposta non si consumi integralmente nell'imposta relativa all'immobile adibito ad abitazione principale, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata in deduzione per il pagamento dell'imposta relativo alle altre unità eventualmente possedute.

(Omissis).

00A8009

COMUNE DI MAGRÈ ALL'ADIGE (MARGREID)

Il comune di MAGRE' all'ADIGE (MARGREID) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'I.C.I., da applicare nell'anno 2000 in questo comune, nella misura del 5,5 per mille

2. di stabilire un'aliquota ridotta per l'I.C.I., da applicare nell'anno 2000 in questo comune, nella misura del 4 per mille, limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del possessore ovvero a quelle concesse in affitto o in comodato a soggetti che ne fanno tale uso;

3. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in L. 700.000, e limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, i quali ci abbiano stabilito la propria residenza, nonchè alle unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, come indicato rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'art. 3, del regolamento I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 1999.

(Omissis).

00A8010

COMUNE DI MAGREGLIO

Il comune di MAGREGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 in misura pari al 5 per mille, così come stabilito negli ultimi esercizi finanziari;

2 Determinare la detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8011

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

Il comune di MAIOLATI SPONTINI (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota del 5,4 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo. Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina. Si considerano inoltre abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado di parentela.

di determinare l'aliquota del 6,5 per mille su tutte le altre unità immobiliari e sulle aree fabbricabili;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

00A8012

COMUNE DI MALAGNINO

Il comune di MALAGNINO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 4 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta;

(Omissis).

00A8013

COMUNE DI MAMMOLA

Il comune di MAMMOLA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare per l'anno 2000, l'aliquota del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) salvo eventuali determinazioni del consiglio comunale.

(Omissis).

00A8014

COMUNE DI MARANO TICINO

Il comune di MARANO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota per l'anno 2000 da applicare in misura unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille e nella misura del 7 per mille per le aree edificabili.

2. di confermare in L. 500.000 la detrazione d'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8015

COMUNE DI MARIANOPOLI

Il comune di MARIANOPOLI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille con una detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

00A8016

COMUNE DI MASSA FERMANA

Il comune di MASSA FERMANA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille

b) aliquota per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico: 3,5 per mille.

L'aliquota agevolata prevista al punto b) è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto e detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

Detrazione per le abitazioni principali: L. 200.000.

(Omissis).

00A8017

COMUNE DI MAZZANO

Il comune di MAZZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A8018

COMUNE DI MELIZZANO

Il comune di MELIZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille;

precisare che, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga detratta la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

00A8019

COMUNE DI MERCATO SARACENO

Il comune di MERCATO SARACENO (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille, nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 5,5 per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili diversi da abitazione, con esclusione di quelli non adibiti al servizio di proprie abitazioni, e con la detrazione per le abitazioni principali nella misura di L. 220.000 secondo quanto consentito dalle leggi e nella misura del 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi artigianali ed industriali.

(Omissis).

00A8020

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Il comune di MEZZOLOMBARDO (provincia di Trento) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili, salvo l'applicazione della aliquota pari al 5 per mille per le unità immobiliari non destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, che risultino agibili, abitabili, non locate e che appartengano alla seguente categoria catastale:

categoria A, con esclusione della categoria A10 (ufficio e studi privati);

2. di stabilire per il 2000 l'aliquota I.C.I. agevolata all'1 per mille nei casi e con i criteri previsti dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., come modificato nella presente seduta con deliberazione del consiglio comunale n. 44 di data odierna;

3. per l'anno 2000 sono stabilite le seguenti detrazioni d'imposta:

a) la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è fissata in L. 250.000 per tutti gli aventi diritto, salvo quanto previsto al successivo punto b). La presente detrazione non viene applicata alle fattispecie previste dall'art. 3, comma 55, p. 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vale a dire alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e a quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari;

b) la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è fissata in L. 320.000 nelle seguenti situazioni:

b1) per i proprietari od usufruttuari di unica abitazione, comprensiva di eventuale pertinenza (classificata in categorie catastali C2 - C6 - C7), destinata a propria residenza, a condizione che tutti i componenti del nucleo familiare non siano titolari di altri redditi se non quelli derivanti da pensione sociale;

b2) per i proprietari od usufruttuari di unica abitazione, comprensiva di eventuale pertinenza (categorie catastali C2 - C6 - C7), destinata a propria residenza, a condizione che gli stessi ed i componenti del nucleo familiare non siano titolari di altri redditi da terreni o fabbricati e che il reddito familiare imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi i seguenti importi:

nucleo familiare composto da 1 persona L. 15.984.000
nucleo familiare composto da 2 persone L. 18.144.000
nucleo familiare composto da 3 persone L. 19.824.000
nucleo familiare composto da 4 persone L. 21.504.000
nucleo familiare composto da 5 persone L. 23.184.000
nucleo familiare composto da 6 o più pers. L. 24.864.000

L'ammontare del reddito ai fini IRPEF è desunto dai modelli 101 o 730 o 740 che i contribuenti sono tenuti ad esibire.

4. di precisare che le modalità di applicazione della detrazione di cui al punto 3) sono disciplinate dall'art. 2 bis del regolamento comunale in materia I.C.I., come specificato in premessa;

5. di stabilire le seguenti modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al punto 3) lett. b):

l'aumento della detrazione viene applicato dal contribuente che ne abbia diritto al momento del pagamento dell'imposta;

il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, può richiedere agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione;

qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di venti giorni, il contribuente perde il diritto all'agevolazione e si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2, dell'art. 14, del decreto legislativo n. 504/1992;

le stesse sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti dichiarati;

6. di stabilire che i proprietari o usufruttuari di unità immobiliari non locate, che siano anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, usufruiscono delle detrazioni previste per l'abitazione principale di cui al punto 3);

7. di stabilire per l'anno 2000 la sanzione dovuta per omessa dichiarazione di variazione nel 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000, secondo i criteri disposti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e s.m.;

8. di dare atto che per le altre esenzioni ed agevolazioni dell'imposta si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., come modificato in seduta odierna con deliberazione del consiglio comunale n. 44;

9. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, al sensi dell'art. 54, comma 2, della legge regionale 1/1993 e s.m.;

10. di dare evidenza. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, comma 13, della legge regionale 1/1993 e s.m.;

ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

(Omissis).

00A8021

COMUNE DI MILANO

Il comune di MILANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 5 per mille ai fini dell'ICl;

b) di determinare l'ulteriore aliquota del 4 per mille per:

i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili residenziali inabitabili ovvero di immobili di interesse artistico/architettonico siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici;

i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo locale per la città di Milano stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, n. 431/1998;

c) di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale dovuta per l'anno 2000 dai proprietari o titolari di altri diritti reali purchè sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni:

che i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1999, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1999, lavoratori a lavoro interinale e part-time;

che il reddito annuale dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno 1999 non superi L. 21.000.000 per l'intero nucleo familiare, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) di escludere dalla maggior detrazione di L. 300.000 i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione dal predetto calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali;

e) di escludere dalla maggior detrazione di L. 300.000 tutte le unità immobiliari classificate o classificabili in catasto come A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli., palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

f) di fissare al 30 giugno 2000 il termine ultimo entro il quale i soggetti aventi diritto alla maggior detrazione di L. 300.000 ne dovranno dare comunicazione all'amministrazione comunale per le verifiche del caso.

(Omissis).

00A8022

COMUNE DI MILENA

Il comune di MILENA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 7 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del 5,5, per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

2) operare la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale;

3) operare alle persone fisiche con età superiore a sessantatre anni, aventi reddito non superiore a L. 9.000.000, derivante da pensione ed altri assoggettabili all'IRPEF, la detrazione per abitazione principale di L. 400.000, considerata l'irrilevanza del minor gettito.

(Omissis).

00A8023

COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO

Il comune di MIRABELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

aliquota ordinaria: aliquote 6 per mille;

abitazione principale: aliquote 5 per mille;

edifici non locati o sfitti (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione): aliquote 6,5 per mille;

immobili tenuti a disposizione (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie): aliquote 6 per mille;

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi (industriali o artigianali): aliquote 1 per mille;

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: aliquote 2 per mille.

Tali aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inzio dei lavori.

Di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

abitazione principale detrazione d'imposta L. 200.000.

(Omissis).

00A8024

COMUNE DI MIRANO

Il comune di MIRANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale 5 per mille. L'aliquota si applica unicamente alle abitazioni principali, come definite dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e dagli artt. 3 e 5 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

aliquota ridotta per abitazioni locate ai sensi della legge n. 431/1998 4 per mille. Si applica alle abitazioni residenziali locate ai sensi della legge 431/1998, come previsto dall'art. 2, comma 4 della medesima legge;

aliquota maggiorata per abitazioni sfitte 7 per mille. Si applica alle abitazioni residenziali sfitte, con le modalità previste dall'art. 3, comma 9, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale, applicabile secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992, e dagli artt. 3 e 5 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

3) di elevare a L. 300.000 la detrazione per abitazione principale, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, nei seguenti casi di particolare disagio economico e sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 504/1992:

a) Invalidi:

qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invalidità non inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito familiare convenzionale annuo non sia superiore a L. 22.040.000 (limite stabilito dalla delibera di giunta regionale n. 344 del 9 febbraio 1999 ai fini della legge regionale n. 10 del 2 aprile 1996). Il reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale reddito complessivo del nucleo familiare, al netto dell'assegno di accompagnamento, una detrazione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di L. 1.000.000 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di L. 6.000.000. La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'articolo 21, della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico e dopo la detrazione per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.

b) Minimo vitale:

qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori del reddito annuale di cui alla tabella A allegata alla precedente deliberazione consiglio comunale n. 49, del 29 marzo 1999, che verrà adeguata agli indici ISTAT con successivo provvedimento; Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari. del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9;

4) di porre a carico dei contribuenti che intendono avvalersi delle maggiori detrazioni di cui al punto 3), i seguenti obblighi:

indicazione nell'apposito spazio del bollettino di versamento, detrazione per abitazione principale, della maggior detrazione;

presentazione di apposita richiesta, sotto forma di autocertificazione, attestante la posizione, sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1999; tale dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1999;

5) di dare atto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare residenziale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

00A8025

COMUNE DI MISSAGLIA

Il comune di MISSAGLIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,8 per mille, dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8026

COMUNE DI MOIO DE' CALVI

Il comune di MOIO de' CALVI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

00A8027

COMUNE DI MONCUCCO TORINESE

Il comune di MONCUCCO TORINESE (provincia di Asti) ha adottato, il 20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000 e' determinata nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:

abitazione principale e sue pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

altro: aliquota pari al 7 per mille.

(Omissis).

00A8028

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Il comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I. per il 2000:

a) aliquota unica: 6 per mille;

b) detrazione per abitazione principale: L. 300.000 se ricadente nel centro storico, delimitato come zona A nel piano regolatore; L. 210.000 per tutte le altre abitazioni principali.

(Omissis).

00A8029

COMUNE DI MONTALE

Il comune di MONTALE (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinare, a norma dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 53, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;

2) determinare altresì, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura ridotta del 4,8 per mille (riduzione del 31,42% sull'aliquota ordinaria);

3) elevare infine la detrazione d'imposta, fissata a L. 200.000 in via ordinaria, a L. 320.000 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale:

reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 1999 e derivante unicamente da pensione, di:

L. 10.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

L. 18.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da più componenti.

Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione:

a) eventuali redditi esenti da IRPEF;

b) il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8, e A9;

c) l'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unità immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un importo di L. 300.000;

4) stabilire che coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione di cui al punto precedente per l'anno 2000, dovranno inoltrare domanda entro il 31 maggio 2000;

(Omissis).

00A8030

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

Il comune di MONTALTO UFFUGO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per come appresso le aliquote, riduzioni e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:

aliquote:

a) prima unità immobiliare adibita ad abitazione 5 per mille;

b) unità immobiliare in uso agli scendenti o ai discendenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) 5 per mille;

c) seconde unità immobiliari 6 per mille;

d) terreni edificabili 6 per mille;

riduzioni d'imposta:

per l'anno 2000 non sono ammesse riduzioni d'imposta;

detrazioni:

a) prima unità immobiliare adibita ad abitazione L. 250.000;

b) unità immobiliare in uso agli scendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) come da prescrizioni successive L. 250.000

c) altri cespiti L. 0;

prescrizioni:

l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e la riduzione di L. 250.000 (previste per le unità immobiliari occupate da ascendenti o discendenti di primo grado) sono subordinate alla dimostrazione che coloro i quali godono dell'uso siano anche titolari delle utenze di energia elettrica, raccolta dei rifiuti ed erogazione dell'acqua.

(Omissis).

00A8031

COMUNE DI MONTANERA

Il comune di MONTANERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni;

2. *(omissis)*;

3. di dare atto che le pertinenze della prima abitazione verranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione.

(Omissis).

00A8032

COMUNE DI MONTE RINALDO

Il comune di MONTE RINALDO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 2000, nel territorio del comune di Monte Rinaldo.

La detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8033

COMUNE DI MONTE ROBERTO

Il comune di MONTE ROBERTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire, *(omissis)*, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, quanto segue:

conferma dell'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutte le tipologie degli immobili;

conferma della detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi in L. 210.000.

Inclusione tra gli aventi diritto alla detrazione di cui sopra, delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

00A8034

COMUNE DI MONTECASTELLO

Il comune di MONTECASTELLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Estratto della deliberazione adottata dal comune di Montecastello (provincia di Alessandria) in materia di aliquota I.C.I. Per l'anno di imposta 2000.

(Omissis).

1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000 l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale ed il 7 per mille per le abitazioni locate e per abitazioni non locate. Le detrazioni sono quelle di legge.

2. di dare atto che il consiglio comunale non ha adottato per l'I.C.I. alcun regolamento.

(Omissis).

00A8035

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

Il comune di MONTECORVINO ROVELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) In applicazione dell'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000 così come per il decorso esercizio finanziario ovvero:

a) abitazione principale e pertinenze: 5 per mille;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: sei per mille;

(Omissis).

00A8036

COMUNE DI MONTEDINOVE

Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, giusta delibera di consiglio comunale n. 9 del 10 marzo 1999.

(Omissis).

00A8037

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Il comune di MONTEGIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) *(Omissis);*

2) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

aliquota base 5 per mille;

aliquota applicata alle case non abitate 7 per mille;

detrazione prima casa L. 250.000.

(Omissis).

00A8038

COMUNE DI MONTELLA

Il comune di MONTELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

5 per mille aliquota generale;

5,25 per mille seconda casa non concessa in fitto;

4,5 per mille prima casa e seconda casa concessa in fitto;

4,25 per mille prima ed unica casa di proprietà di anziani che godono di redditi derivanti da sola pensione sociale.

2. di mantenere, altresì, ferma la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8039

COMUNE DI MONTEMITRO

Il comune di MONTEMITRO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

00A8040

COMUNE DI MONTENERO SABINO

Il comune di MONTENERO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille da applicare a tutti gli immobili (fabbricati ed aree).

3. di confermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5. di avvalersi della facoltà di deliberare aliquote agevolate per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico, o architettonico, o per l'utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto.

(Omissis).

00A8041

COMUNE DI MONTENERODOMO

Il comune di MONTENERODOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. stabilire la conferma nel bilancio di previsione 2000 delle seguenti aliquote e tariffe:

aliquota I.C.I. unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A8042

COMUNE DI MONTEODORISIO

Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Monteodorisio, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

00A8044

COMUNE DI MONTERADO

Il comune di MONTERADO (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2. di approvare, con decorrenza 1° gennaio 2000, l'applicazione alla base imponibile relativa all'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:

aliquota unica generale del 6,4 per mille;

aliquota ridotta al 4 per mille esclusivamente per le aziende artigianali, industriali e commerciali, purché di nuova sostituzione, operanti nel territorio comunale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

(Omissis).

00A8045

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA

Il comune di MONTEREALE VALCELLINA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;

abitazione principale ed equiparanti 4,5 per mille;

altri fabbricati ed aree fabbricabili 5 per mille;

2. di fissare in L. 260.000 la detrazione dall'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente;

3. di rinviare al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. per quanto non specificato nel presente atto (esenzioni, agevolazioni, riduzioni, ecc.)

(Omissis).

00A8046

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Il comune di MONTEROSSO al MARE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) è confermato nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili relativa all'anno 2000 per la generalità degli immobili ubicati nel territorio comunale;

b) è confermato per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'Imposta dovuta dalle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) è confermato per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale propria.

(Omissis).

00A8047

COMUNE DI MONTEVECCHIA

Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti gli immobili;

di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8048

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA

Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. *(Omissis);*

2. di diminuire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura dello 0,1 per mille e precisamente dal 4,6 per mille al 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Monticello Brianza;

b) unità immobiliari possedute a titolo dì proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

c) unità immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorché separato o divorziato e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa se residenti nel comune di Monticello Brianza, a condizione che presentino apposita dichiarazione all'Ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

d) unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione entro il 30 giugno di ogni anno;

3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille, per le aree fabbricabili come definite nell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

4. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille per le seguenti categorie di immobili:

a) unità immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate;

b) unità immobiliari appartenenti alla, categoria catastale C/1 (negozi) tenute a disposizione del proprietario e non locate;

5. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 4,6 per mille per tutte lo altre categorie non comprese nei punti precedenti;

6. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Sono equiparate ad abitazione principale e quindi soggette alla detrazione di L. 200.000:

a) le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorché separato o divorziato;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

7. riduzioni per fabbricati inagibili;

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis;

d) il comune inoltre stabilisce l'aliquota agevolata pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto non pertinenziali, oppure all'utilizzazione di sottotetti.

L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A8049

COMUNE DI MONTIRONE

Il comune di MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8050

COMUNE DI MONTORIO ROMANO

Il comune di MONTORIO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille;

2. di prendere e dare atto che la misura dell'imposta è stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

00A8051

COMUNE DI MORBELLO

Il comune di MORBELLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota ridotta 5,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento comunale;

aliquota ordinaria 6,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

00A8052

COMUNE DI MORETTA

Il comune di MORETTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di approvare in ogni sua parte la relazione del sindaco e di ritenere la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

00A8053

COMUNE DI MOROLO

Il comune di MOROLO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) I.C.I. - L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rimane invariata ed è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2000, al 6 per mille (art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni) con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

00A8054

COMUNE DI MOSCAZZANO

Il comune di MOSCAZZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

00A8055

COMUNE DI MOZZANICA

Il comune di MOZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000, nella misura unica del 5 per mille;

2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di stabilire che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di stabilire che per le abitazioni principali si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

00A8056

COMUNE DI MURAVERA

Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

1. di mantenere, per l'anno 2000, invariate le aliquote e detrazione per l'abitazione principale come stabilite per l'anno 1999:

per abitazione principale: 5 per mille;

per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille;

2. di stabilire la detrazione annua per l'abitazione principale in L. 200.000

(Omissis).

00A8057

COMUNE DI NASINO

Il comune di NASINO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.;

7 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.).

(Omissis).

00A8058

COMUNE DI NESPOLO

Il comune di NESPOLO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 annue la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come stabilito dall'art. 3, comma 55, art. 2.

(Omissis).

00A8059

COMUNE DI NOICATTARO

Il comune di NOICATTARO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota del 4,5 e detrazione di L. 500.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da persone fisiche, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data del 1° gennaio 2000, abbiano compiuto il sessantesimo anno di età per gli uomini ed il cinquantacinquesimo anno di età per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantine);

aliquota agevolata speciale del 4,5 per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

aliquota speciale del 7 per gli immobili vuoti non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

aliquota del 5 per tutti gli altri immobili;

(omissis);

(omissis) abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di L. 200.000 *(omissis).*

(Omissis).

00A8060

COMUNE DI NOSATE

Il comune di NOSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che verrà applicata sul territorio comunale come segue:

6 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre categorie;

2. di stimare in base alle proiezioni ricavate dagli introiti relativi all'anno 1999, il gettito complessivo dell'Imposta, in L. 172.880.000, da iscrivere all'apposita risorsa del bilancio preventivo 2000.

(Omissis).

00A8061

COMUNE DI NOTO

Il comune di NOTO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure e precisamente:

a) 7 per mille - quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili o aree soggette all'imposizione tributaria prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto *b);*

b) 4,25 per mille - quale aliquota agevolata da calcolare sul valore delle abitazioni principali intese nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti

nel comune di Noto, degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, nonché delle pertinenze all'abitazione principale come disciplinato con delibera consiliare n. 106 del 13 dicembre 1999;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per l'anno 2000.

(Omissis).

00A8062

COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE

Il comune di OCCHIEPPO SUPERIORE (provincia di Biella) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 diversificandola, anche al fine di favorire la locazione, come segue:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) abitazione principale 5 per mille;

c) alloggi non locati da più di un anno ed aree fabbricabili 7 per mille;

2. di stabilire la detrazione principale in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, non operando altre detrazioni o riduzioni dell'imposta;

3. di regolamentare le seguenti situazioni particolari:

considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per mille, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, senza l'estensione della detrazione;

considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto. Verranno considerate pertinenze le unità immobiliari censite catastalmente in categoria C/2 (depositi) e C/6 (autorimesse), in alternativa, e comunque la pertinenza con rendita catastale minore, in numero non superiore ad uno per ogni abitazione principale, indipendentemente dal requisito della contiguità fisica;

considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

(Omissis).

00A8063

COMUNE DI ONZO

Il comune di ONZO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille per le generalità dei contribuenti;

2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, o di alloggi locati.

(Omissis).

00A8064

COMUNE DI ORTUCCHIO

Il comune di ORTUCCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria al 5,5 per mille per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2000;

2. di determinare al 7 per mille l'aliquota dei soli immobili diversi dalle abitazioni classificabili nella categoria D.

(Omissis).

00A8065

COMUNE DI OSASIO

Il comune di OSASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille:

per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e per tutte le unità immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale;

per l'abitazione principale (non estensibile alle sue pertinenze);

per gli alloggi non locati;

2. di confermare la detrazione di L. 230.000, pari a euro 118,78, per la sola abitazione principale (non estensibile alle sue pertinenze);

3. di dare atto della riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati non agibili, previa presentazione di autocertificazioni di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge n. 15/1968, così come previsto dall'art. 7 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

4. di dare atto dell'applicabilità della sola aliquota ridotta alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale, sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati) così come previsto dal regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

00A8066

COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

Il comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo Comune per l'anno 2000 con l'aliquota differenziata e precisamente:

4 per mille per la prima casa;

5 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 300.000.

(Omissis).

00A8067

COMUNE DI OSPITALE DI CADORE

Il comune di OSPITALE di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille;

2. di elevare a L. 350.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di fissare nella misura del quattro per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

(Omissis).

00A8068

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Il comune di PADERNO DUGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare e stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 2000 le seguenti aliquote.

5 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale e box di pertinenza;

6,5 per mille per tutte le altre unita immobiliari e non;

5 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (con obbligo di dichiarazione di variazione da presentare entro il 30 giugno del 2001);

2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di applicare le disposizioni di cui ai punti precedenti anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;

5) di confermare l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 sull'abitazione principale per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

reddito totale annuo del nucleo familiare da lavoro dipendente o pensione non superiore L. 20.000.000 lordi + L. 3.000.000 per ogni componente familiare escluso il capofamiglia;

possesso di un'unica unita immobiliare ad uso residenza propria.

(Omissis).

00A8070

COMUNE DI PAGANI

Il comune di PAGANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille e nella misura ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e per le relative unita immobiliari pertinenziali, ancorché aventi rendita catastale autonoma , individuate ai sensi dell'art. 5 bis del Regolamento I.C.I.;

di stabilire l'aliquota I.C.I. relativa alle unita immobiliari ad uso abitativo che non siano concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (circostanza da comunicare entro trenta giorni all'Ufficio tributi del comune) e che siano tenute non locate con relativi contratti registrati nei termini di legge, nella misura del 7 per mille per l'anno 2000, in relazione al periodo dell'anno in cui perduri tale circostanza;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di stabilire che la stessa è elevata a L. 350.000 per i soggetti passivi portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento e per i soggetti passivi aventi fiscalmente a carico, il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento, in entrambi i casi riconosciuta e certificata dall'A.S.L. di appartenenza e comunicata all'Ufficio tributi ai sensi dell'art. 12 del regolamento I.C.I. approvato del C.C. il 26 marzo 1998 - verbale n. 31, come modificato ed integrato con verbale n. 72 del 22 dicembre 1998.

(Omissis).

00A8071

COMUNE DI PALLAGORIO

Il comune di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 6 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

00A8072

COMUNE DI PALMA CAMPANIA

Il comune di PALMA CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 2000, al cinque per mille l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2. confermare, altresì, la riduzione di L. 200.000, prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

00A8073

COMUNE DI PARABIAGO

Il comune di PARABIAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare e fissare, per l'anno 2000, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge 431/1998;

b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unità immobiliari;

2) di determinare e fissare nell'importo di L. 215.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3) di stabilire espressamente che l'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a) decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto ed è valida sino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto stesso;

4) di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 431/1998, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a), devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso c/o il protocollo generale, indirizzandolo ai servizi sociali - Ufficio casa;

5) di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano già contenuti nel suddetto contratto;

6) di stabilire che è fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele;

7) di stabilire, per il solo anno 2000, che il termine di deposito del contratto di cui al precedente comma 4 è fissato al 30 aprile 2000, per i soli contratti stipulati nel corso dell'anno 1999;

8) di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2000, insieme con copia del presente atto, al concessionario della riscossione, in conformità al secondo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 504/1992.

(Omissis).

00A8074

COMUNE DI PARGHELIA

Il comune di PARGHELIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

un aliquota unica nella misura del 4 per mille per la prima e 6 per mille per la seconda casa ed il resto;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae, tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dei più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative, edilizie a proprietà adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

00A8075

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) 4 per mille: per abitazione principale si intende:

abitazione di proprietà del soggetto passivo;

abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

alloggio regolarmente assegnato da IACP;

abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo), purché fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n 662).

2) 7 per mille:

alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

3) 5,1 per mille:

immobili diversi dalle abitazioni (esempio: terreni, negozi, ecc.).

4) 5,1 per mille:

abitazioni di proprietà date in locazione con regolare contratto debitamente registrato.

5) 1 per mille:

unità immobiliari situate in Zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 (art. 1, comma 5, legge 449 del 27 dicembre 1997).

Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.

Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorché distintamente iscritte in catasto.

Detrazione:

1) abitazione principale: L. 200.000.

Spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purché fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito.

2) Per nuclei familiari:

a) La detrazione viene elevata a L. 250.000 per i contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietari di altri fabbricati o porzioni di fabbricati (non costituisce proprietà il diritto della nuda proprietà da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale non superiore ai seguenti importi:

1 persona - L. 18.530.000.

2 persone - L. 25.942.000.

3 persone - L. 31.486.000.

4 persone - L. 37.059.000.

5 persone - L. 40.765.000.

6 persone - L. 44.471.000.

7 persone e oltre L. 48.177.000.

b) La detrazione è elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di età inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra.

c) La detrazione è elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli di età inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra.

d) La detrazione è elevata a L. 550.000 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie:

invalidi civili non inferiori al 100%;

sordomuti;

ciechi assoluti;

grandi invalidi con invalidità non inferiore al 80% - invalidi INAIL con invalidità non inferiore al 80%;

inabili INPS con invalidità non inferiore al 80%;

titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di prima categoria tabella A;

portatori di handicap con connotazione di gravità - legge 5 gennaio 1992, n. 104.

Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento.

Pensionati:

la detrazione è elevata a L. 400.000 per i pensionati che abbiano compiuto sessanta anni di età al 1° gennaio 2000, possessori di una sola unita immobiliare, adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1° gennaio 2000 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra.

Disoccupati:

la detrazione è elevata a L 350.000 per i disoccupati da almeno 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1° gennaio 2000. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nel limiti della tabella di cui sopra;

3) abitazioni in centro storico.

La detrazione è elevata a L. 400.000 per le abitazioni situate in Zona A adibite ad abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

00A8076

COMUNE DI PASSIRANO

Il comune di PASSIRANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille specificando che alle pertinenze e' applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale;

2) di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze: se l'ammontare della detrazione, non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;

(Omissis).

00A8077

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Il comune di PAVONE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille già vigente dal 1994;

di avvalersi della facoltà di stabilire aliquote differenziate in riferimento a casi di immobili diversi da l'abitazione (art. 6, comma 2, decreto legislativo 504/1992 come modificato con art. 3, comma 53, legge n. 662/1996), determinando nella misura del 7 per mille l'aliquota dovuta per le unità immobiliari appartenenti al gruppo D fabbricati a destinazione speciale;

di stabilire in L. 230.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 3, decreto legislativo 504/1992, come modificato con art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 36, di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

00A8078

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

Il comune di PECETTO di VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure diversificate:

aliquota ordinaria 7 per mille;

aliquota abitazioni principali 6 per mille.

Detrazione abitazioni principali L 200.000.

(Omissis).

00A8079

COMUNE DI PETILIA POLICASTRO

Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e la detrazione nella misura di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

00A8080

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

Il comune di PETRALIA SOPRANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille

(Omissis).

00A8081

COMUNE DI PIAZZATORRE

Il comune di PIAZZATORRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale;

c) detrazione di L. 250.000 a favore di tutte le unità adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8082

COMUNE DI PIEVEPELAGO

Il comune di PIEVEPELAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

2) di determinare la detrazione di imposta sulla prima casa agli effetti I.C.I. in L. 240.000.

(Omissis).

00A8083

COMUNE DI PODENZANO

Il comune di PODENZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2000, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote:

4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non principale;

6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni.

Di confermare anche per l'anno 2000, la detrazione di L. 200.000 da applicare all'imposta dovuta dal soggetto passivo relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

00A8084

COMUNE DI POGGIO BERNI

Il comune di POGGIO BERNI (provincia di Rimini) ha adottato, il 10 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, *omissis,* le seguenti aliquote differenziate relative all'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota del 5,6 per mille applicabile a:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: vengono equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 15 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

terreni agricoli;

tutte le altre fattispecie di immobili non rientranti nelle altre categorie impositive previste (*b* e *c*);

b) aliquota del 6,5 per mille applicabile a:

aree edificabili: per aree edificabili assoggettabili all'aliquota del 6,5 per mille, sono da ricondursi a quei terreni che in base al P.R.G. approvato definitivamente con deliberazione di giunta regionale n. 341 del 15 febbraio 1994 e variante ordinaria S. Andrea - approvata con deliberazione di giunta provinciale n. 562 del 22 dicembre 1998, possono essere oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia;

c) aliquota del 7 per mille applicabile a:

unità immobiliari non locate (sfitte);

unità immobiliari locate senza relativo contratto di locazione registrato;

Per la definizione delle stesse si fa riferimento all'art. 8, comma 1, del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2) di determinare, per quanto previsto dal decreto legislativo 504/1992, art. 8, comma 3, per l'anno 2000 la ulteriore detrazione ai fini I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 400.000, limitatamente a favore delle categorie di soggetti che versano in situazione di particolare disagio economico-sociale, in possesso al 1° gennaio 2000 dei requisiti specificati in premessa;

3) di dare atto che:

l'elevazione della detrazione per abitazione principale a L. 400.000 non compromette l'equilibrio di bilancio;

la detrazione stabilita nella misura di L. 400.000 compete fino a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di imposta per abitazione principale, comprese le relative pertinenze, come previsto dall'art. 18 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

per il riconoscimento della ulteriore detrazione a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni enunciate in premessa, occorre che i contribuenti interessati presentino entro la data di scadenza della seconda rata di scadenza I.C.I. anno 2000 apposita richiesta utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall'ufficio tributi del comune, alla quale devono essere allegati i documenti che comprovano il possesso dei requisiti medesimi al 1° gennaio 2000;

ai sensi del comma 2, art. 8 del decreto legislativo 504/1992, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari a L. 200.000;

4) di stabilire i limiti di reddito da applicare per l'anno 2000, al fine del riconoscimento della ulteriore detrazione I.C.I., come segue:

nucleo familiare composto da una persona L. 13.000.000;

nucleo familiare composto da due persone L. 23.000.000;

(Omissis).

00A8085

COMUNE DI POGGIOMARINO

Il comune di POGGIOMARINO (provincia di Napoli) ha adottato, il 17 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille ed in misura unica per i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, e la detrazione di L. 200.000 annue per l'abitazione principale.

(Omissis).

00A8086

COMUNE DI PONTE NOSSA

Il comune di PONTE NOSSA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune per l'anno 2000 sarà applicata con l'aliquota unica dei 5,4 per mille in conformità alle disposizioni normative vigenti;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che si tiene conto di quanto espresso nella circolare del Ministero delle finanze n. 114/E del 25 maggio 1999, e che pertanto si precisa che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale, per cui, l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'Imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'Imposta dovuta per le unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

5. *(Omissis);*

6. di dare atto, in particolare, che l'aumento dell'aliquota dal 4,8 al 5,4 per mille e dovuto alle maggiori spese correnti previste nell'anno 2000, in particolare ai maggiori oneri derivanti dall'assunzione di mutui contratti nell'esercizio 1998 ed in ammortamento dall'esercizio 2000.

(Omissis).

00A8087

COMUNE DI PONTEDERA

Il comune di PONTEDERA (provincia di Pisa) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dei 6,7 per mille e stabilendo contestualmente sia una riduzione della stessa al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, dei soci assegnatari nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia una riduzione della stessa al 5,7 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, che una maggiorazione al 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locati;

2) di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene elevata a L. 400.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta a favore dei soggetti passivi che comprendano nel nucleo familiare soggetti handicappati gravi certificati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992 e che presentino un reddito annuo pro-capite imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 15.000.000; tale agevolazione viene concessa a seguito di istanza da produrre entro il 30 giugno 2000 corredata dalla certificazione sopracitata e dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1999 di tutti i componenti il nucleo familiare, in mancanza potrà essere prodotta autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, restando salva la facoltà per il comune di richiedere la documentazione in un momento successivo;

(Omissis).

00A8088

COMUNE DI PONTEVICO

Il comune di PONTEVICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di confermare che la detrazione per la prima casa è fissata nell'importo di L. 200.000, stabilito per legge;

3. di elevare detta detrazione a L. 250.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti sottoindicati:

il comune di Pontevico applicherà per l'anno 2000 una aliquota I.C.I. del 6 per mille e a domanda, ai proprietari dell'unica casa di abitazione (A2, A3, A4, A5, A6) con reddito familiare inferiore a quello sottoindicato, un ulteriore aumento della detrazione, da aggiungersi a quella prevista di legge (L. 200.000), pari a L. 50.000. Tale detrazione verrà altresì concessa ai nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap indipendentemente da qualsiasi riferimento reddituale. La domanda dovrà essere inoltrata all'ufficio tributi negli orari di sportello;

il reddito da considerare è quello del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'Irpef, del 50% del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori, portatori di handicap o agli anziani invalidi.

Limiti reddito 2000

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo
una persona	11.537.000
due persone	19.152.000
tre persone	24.624.000
quattro persone	29.412.000
cinque persone	34.200.000
sei persone	38.760.000
oltre le sei persone	43.320.000

Non vanno considerati: gli assegni familiari, i contributi previdenziali, gli arretrati di retribuzione (con esclusione del TFR), le pensioni sociali, le pensioni di invalidità civile, gli assegni di accompagnamento, le pensioni di guerra, le rendite INAIL, e i redditi esenti o tassati alla fonte.

Sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, di più di un autoveicolo o di autoveicoli con cilindrata superiore ai 2000 cc.

(Omissis).

00A8089

COMUNE DI POSITANO

Il comune di POSITANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente:

1. Aliquota ordinaria: sei per mille;

2. Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: sette per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti. pensioni, ecc.)

3. Aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: sette per mille;

4. Aliquota per alloggi non locati: sette per mille;

5. Aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: sei per mille;

6. Aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: sei per mille;

di stabilire, per l'anno 2000, la quota esente a L. 300.000 esclusivamente per i residenti e limitatamente alla prima casa;

di stabilire un aumento della detrazione per abitazione principale da L. 300.000 a L. 400.000 nei confronti di: coloro che siano proprietari, di un solo immobile costituente abitazione principale e si trovino nelle seguenti condizioni:

1) pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidità civile, single (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 1999 non superiore a L 14.563.000.

2) pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidità civile, con reddito complessivo 1999 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico.

L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinata alle condizioni che il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale c\6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione in ogni caso non si estende alle pertinenze.

Allo scopo di cui ai punti 1) e 2) si precisa:

a) per reddito complessivo si intende:

redditi assoggetabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);

interessi sui debiti bancari, postali, ecc.;

rendite di capitali, titoli di stato, obbligazioni;

somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.

b) per nucleo familiare si intende:

il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

c) per abitazione principale si intende:

quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire della predetta agevolazione devono presentare all'ufficio tributi del comune:

situazione familiare al 1° gennaio 2000;

dichiarazione dei redditi o mod. 101 di tutto il nucleo .familiare relativi ai redditi 1999;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà' attestante che l'immobile per cui si richiede l'ulteriore detrazione sia abitazione principale e l'unico immobile di proprietà del richiedente.

(Omissis).

00A8090

COMUNE DI QUATTORDIO

Il comune di QUATTORDIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di condividere le motivazioni espresse dalla giunta comunale e pertanto di prendere atto e confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 pari al 5 per mille per terreni e fabbricati ed 6 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani (Le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo);

2. di non introdurre agevolazioni o riduzioni di legge oltre alle riduzioni di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

00A8091

COMUNE DI RAPAGNANO

Il comune di RAPAGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili con detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000, come per l'anno precedente;

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. relativa agli alloggi non locati al 7 per mille rapportata al valore degli immobili;

ai fini delle agevolazioni è considerata, come direttamente adibita ad abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, nel caso in cui questi acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente;

(Omissis).

00A8092

COMUNE DI RAVEO

Il comune di RAVEO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, a valere per l'anno 2000, nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge;

(Omissis).

00A8093

COMUNE DI RENON

Il comune di RENON (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale immobili I.C.I. e la detrazione come segue:

aliquota ordinaria 4,5 per mille

aliquota per abitazione non utilizzate come abitazione principale (con eccezione delle abitazioni utilizzate commercialmente) 7 per mille

Detrazione per l'abitazione principale L. 400.000.

(Omissis).

00A8094

COMUNE DI RIOLO TERME

Il comune di RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6,8 per mille;

abitazione principale e relative pertinenze 6 per mille;

alloggi non locati e relative pertinenze 7 per mille;

immobili locati a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dai proprietari che stipulano contratti dì locazione a canone concordate 4 per mille.

2. di confermare in L. 290.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di aumentare a L. 400.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'Allegato *A* che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4. di stabilire che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esistenza delle suddette condizioni deve risultare da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il settore ragioneria e tributi.

ALLEGATO «*A*»

Detrazione fino a L. 400.000 per abitazione principale

Condizioni di base necessarie per il diritto alla maggiore detrazione:

I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc.) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri Immobili (usufrutto, uso o abitazione).

Il reddito di riferimento è quello complessivo dei nucleo familiare (cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF/1999.

Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione dei reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF/1999, per i componenti dei nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 2000.

Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione:

A. famiglie di pensionati:

soggetto passivo di età non inferiore a sessantacinque anni, solo o con coniuge a carico di età non inferiore a sessantacinque anni;

in possesso quale unica fonte di reddito, oltre quella dell'unità abitativa, di pensione non superiore a L. 15.000.000 annue lorde.

B. famiglie numerose:

nucleo familiare con almeno 6 componenti;

il reddito familiare non deve superare nel suo complesso, l'importo annuo lordo di L. 10.000.000 per ogni componente.

C. famiglie assistite:

soggetto passivo avente diritto, In base ai vigenti regolamenti dei comune di Riolo Terme, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

D. famiglie con portatori di handicap:

nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 75%; reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.

(Omissis).

00A8096

COMUNE DI ROANA

Il comune di ROANA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali come definiti dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e del 6,5 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili;

(Omissis).

00A8097

COMUNE DI ROBBIATE

Il comune di ROBBIATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

(Omissis).

00A8098

COMUNE DI ROBBIO

Il comune di ROBBIO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2) Di stabilire in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di stabilire una ulteriore detrazione di L. 200.000 sulla prima casa di categoria catastale A3 - A4 - A5 per tutti i cittadini con reddito familiare fino a L. 20.000.000 da pensione (ex lavoro dipendente) e/o da lavoro dipendente. I cittadini entro il 30 giugno tramite autocertificazione dichiareranno: di appartenere alle categorie citate, di non possedere altri immobili escluse le pertinenze dell'abitazione e di rientrare nei limiti di reddito fissato;

(Omissis).

00A8099

COMUNE DI ROGNO

Il comune di ROGNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1 di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4, del decreto legislativo 8 agosto 1996 n. 437 ed all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996:

A) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto prescritto dalla lettera *B)* della presente deliberazione, nella misura del 5 per mille;

B) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

C) detrazione per abitazione principale e sue pertinenze L.. 200.000.

(Omissis).

00A8100

COMUNE DI RONCARO

Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

00A8101

COMUNE DI RONCOFERRARO

Il comune di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per abitazione principale;

(Omissis).

4) di dare atto che l'imposta sarà incassata direttamente utilizzando il c/c postale 10041465 senza, quindi, ricorrere al concessionario.

(Omissis).

00A8102

COMUNE DI ROSÀ

Il comune di ROSÀ (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

00A8103

COMUNE DI RUBANO

Il comune di RUBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare nella misura dei 5,8 per mille l'aliquota principale che sarà applicata per l'anno 2000 per l'imposta comunale sugli immobili;

2) di confermare nella misura dei 5 per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 2000, per l'imposta comunale sugli immobili sia posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado dei proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;

3) di confermare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta I.C.I. a L. 350.000 come descritto nelle premesse del presente atto;

4) di prevedere, per l'anno 2000, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;

5) di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal comune: L. 600.000 di detrazione;

b) l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione principale, riferito all'anno 1999 non sia superiore al doppio della pensione minima INPS pari a L. 18.448.300 come indicato dal rigo «reddito imponibile» della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del C.U.D.: L. 600.000 di detrazione;

c) per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprietà di nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 1999, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto.

Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a L. 46.120.750:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 5 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unità;

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 46.120.751 e L. 55.344.900:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unità;

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 55.344.901 e L. 64.569.050:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unità.

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 64.569.051 e L. 73.793.200:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 73.793.201 e L. 83.017.350:

L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 83.017.351 e L. 92.241.500:

425.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre.

Ai fini delle determinazione dei reddito, qualora durante l'anno 1999 siano documentate variazioni nella composizione dei nucleo familiare ai fini della determinazione dei reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. li numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data dei primo gennaio dell'anno 2000.

In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unità abitativa deve essere l'unica di proprietà dei nucleo familiare nel corso dei 2000 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8.

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 2000, e autocertificare con le modalità previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia dei soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.

(Omissis).

00A8104

COMUNE DI S. ANGELO LE FRATTE

Il comune di S. ANGELO le FRATTE (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Determinare come in effetti determina, per tutte le motivazioni in premessa meglio evidenziate e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il 2000 in ragione del 6 per mille;

detrarre per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 350.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;

dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito da commi 48, 51, 52, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dare atto che, i soggetti passivi dell'imposta, sono quelli individuati al comma 1, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

dare atto che, nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della riduzione o detrazione per abitazione principale, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta al terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

00A8105

COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE

Il comune di S. CRISTINA e BISSONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2) di confermare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8106

COMUNE DI S. GIORGIO DI LOMELLINA

Il comune di S. GIORGIO di LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

00A8107

COMUNE DI S. VITO DI LEGUZZANO

Il comune di S. VITO di LEGUZZANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del *5,5* per mille.

2) di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,6 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale e per tutte le unità catastalmente descritte «C6»;

3) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, individuati nell'allegato n. 12.1 del P.R.G., e localizzati nei centri storici così come delimitati dall'Atlante dei centri storici edito dalla regione Veneto;

4) l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5) di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;

6) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille a favore dei proprietari che mettano a disposizione immobili con locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai servizi sociali e in possesso di un reddito netto mensile non superiore al minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 12-*bis* del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

7) di dare atto che con la differenziazione di aliquota a favore dell'abitazione principale il gettito complessivo non sarà inferiore al gettito dell'anno d'imposta 1999, così come descritto in premessa;

8) di concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 2000, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa, nel caso di più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

c) in alternativa al precedente punto *b):* godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del «minimo vitale» come fissato dal comune di S. Vito di Leg. all'art. 12-*bis* del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed enti pubblici e privati;

d) in alternativa al punto c): presenza nel nucleo familiare di persona con handicap grave o invalidità assoluta certificati da apposita commissione medica.

9) di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 8) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2000;

(Omissis).

00A8108

COMUNE DI SALA BAGANZA

Il comune di SALA BAGANZA (provincia di Parma) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille e di confermare la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2000 in L. 210.000.

(Omissis).

00A8109

COMUNE DI SAMASSI

Il comune di SAMASSI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, con decorrenza I gennaio 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del quattro per mille per tutti i tipi di immobili, con esclusione di quelli meglio specificati al successivo punto 2);

2) di determinare con decorrenza 1° gennaio 2000, l'aliquota dell'I.C.I. per le abitazioni a disposizione, non locate con contratto registrato e non concesse in comodato gratuito a parenti ed affini di cui all'art. 19 comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del 7 per mille;

3) di confermare inoltre, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, quanto precedentemente stabilito con propria deliberazione n. 20 del 28 febbraio 1998;

(Omissis).

00A8110

COMUNE DI SAN CANDIDO (INNICHEN)

Il comune di SAN CANDIDO (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) 5 per mille; aliquota ordinaria;

b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di «seconda casa», posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la «disciplina dell'imposta di soggiorno» (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L);

c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti;

d) 5,3 per mille per la categoria «altri fabbricati»;

di determinare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 500.000 (euro 258,23).

(Omissis).

00A8111

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Il comune di SAN DONATO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 12 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire la disciplina generale per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000 come segue:

a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

b) di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), adibiti ad abitazione principale del contribuente.

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), concessi in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro il secondo grado;

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica;

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.

In particolare, in caso di proprietà di più di due box (cat. C/6), fino a due di essi è ammessa l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille in quanto considerate pertinenze di abitazione principale, mentre ai rimanenti si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille;

c) di fissare l'aliquota massima nella misura del 9 (nove) per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/7), per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni;

d) di confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione - ai sensi dell'art. 8, comma del decreto legislativo n. 504/1994 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

e) di stabilire un aumento della detrazione a L. 400.000 per i soggetti titolari di una unica unità immobiliare ad uso di residenza propria che si trovano nelle seguenti condizioni:

disoccupati;

lavoratori in cassa integrazione o mobilità;

capofamiglia con limiti di reddito IRPEF 1999 di:

L. 21.315.000 per nuclei composti da una sola persona;

L. 23.345.000 per nuclei composti da due persone;

L. 25.375.000 per nuclei composti da tre persone;

L. 27.405.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in più;

soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;

f) di stabilire un aumento della detrazione a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

contribuenti con minori in affido, ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983;

contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente, portatore di handicap, con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un convivente anziano non autosufficiente (non ricoverato in istituto) con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L.;

soggetti in situazione di grave disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;

g) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usu-

frutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

h) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 4 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

(Omissis).

00A8112

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

Il comune di SAN GENESIO ed UNITI (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

00A8113

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Il comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (provincia di Foggia) ha adottato, il 4 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. ai fini e per gli effetti del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. sul territorio del comune di San Giovanni Rotondo viene stabilita nella misura del quattro per mille, per le unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetto passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, tenuto conto dell'art. 6 del regolamento I.C.I. adottato con atto n. 480 del 18 dicembre 1998, e del 5,5 per mille per tutti gli altri locali diversi dalle abitazioni nonché per le aree edificabili;

2. di stabilire, come stabilisce, che per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'I.C.I., per i contribuenti che percepiscono soltanto la pensione sociale la detrazione per abitazione principale viene elevata a L. 250.000. Detta condizione dovrà essere dimostrata dagli aventi diritto mediante produzione, entro il 30 giugno di ogni anno, della relativa documentazione fiscale.

(Omissis).

00A8114

COMUNE DI SAN MARTINO IN BADIA

Il comune di SAN MARTINO in BADIA (St. Martin in Thurn) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

l'aliquota ordinaria in 4,5 per mille;

4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

7 per mille per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo e soggette all'imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L), i cui proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione non hanno la residenza o la sede legale nel comune;

2) di fissare in L. 500.000, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8115

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Il comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4,9 per mille;

altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 6,6 per mille;

2) di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 delle legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

00A8116

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Il comune di SAN MAURIZIO d'OPAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di applicare, per l'anno 2000, per le motivazioni in premessa indicate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come segue:

l'aliquota del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse così come previsto dall'art. 30, comma 12, della legge 448 del 23 dicembre 1999.

l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2, ed art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni diversi dalle abitazione principale e relative pertinenze alle stesse.

(Omissis).

00A8117

COMUNE DI SAN QUIRINO

Il comune di SAN QUIRINO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000;

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imppsta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con le conseguenti precisazioni;

a) l'imposta è rodptta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabilità è accertata secondo le modalità di cui all'art. 8 del deccreto legislativo 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 662/1996;

b) dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 250.000 - rapporta ad anno e pro quota in caso di pluralità di soggetti passivi;

2) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura agvolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di inteesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

00A8118

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Il comune di SAN ROCCO al PORTO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. aliquota ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per tutti gli altri fabbricati e per i terreni;

2. aliquota del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

4. aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.

Detrazioni:

1. L. 210.000 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. L. 250.000 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonché per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l'ufficio Tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11.

(Omissis).

00A8119

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

Il comune di SAN VITO dei NORMANNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

b) confermare, come conferma, per l'anno 2000, la stessa misura della tariffa dell'I.C.I. del 5,5 per mille già in vigore nell'anno 1999 e, per la abitazione principale, ridurre, come riduce, detta aliquota al 5,25 per mille e, per quanto attiene il beneficio della elevazione della detrazione I.C.I., quanto appresso:

la detrazione per i proprietari della prima casa di abitazione o abitazione principale, come da art. 8 del regolamento comunale I.C.I., è elevata da L. 180.000 a L. 200.000 rapportata al periodo durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nella predetta abitazione. Nel caso l'abitazione dovesse essere utilizzata da più soggetti, l'agevolazione va ripartita equamente tra gli utilizzatori;

la detrazione è elevata da L. 180.000 a L. 300.000 per i proprietari di una sola casa e relativa pertinenza titolari di reddito di pensione o di lavoro dipendente il cui reddito, in uno con quelli dei componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 1999, sia di importo non superiore a 12.000.000.

L'estensione della elevazione della detrazione da L. 180.000 a L. 300.000 ai contribuenti I.C.I. nel cui nucleo familiare, a prescindere dai limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap o un malato terminale. Per portatore di handicap si intende il affetto distrofia muscolare, mongolismo o da invalidità al 100%. Per malato terminale, invece, il soggetto a cui è stata diagnosticata una malattia incurabile.

Per unica abitazione si intende l'abitazione adibita a residenza principale e relativa pertinenza, vale a dire un solo garage/deposito, tenuto a disposizione, per una superficie non eccedente i 50 mq e classificato catastualmente nella cat. C2 o C6.

Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, devono considerarsi tutti i redditi, di pensione o di lavoro dipendente, percepiti nell'anno 1998, dai componenti il nucleo familiare (per nucleo familiare si intende quello risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre 1999) con esclusione dei redditi esenti (pensioni sociali, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, ecc.) e del reddito relativo all'abitazione e relativa pertinenza oggetto del beneficio.

Non possono usufruire della maggiore detrazione coloro che, pur ritrovandosi in una delle predette fattispecie, sono anche titolari di redditi di terreni, indipendentemente dal loro ammontare e/o redditi di altri fabbricati a qualunque uso adibiti e/o di altri redditi.

Coloro che, ritrovandosi nelle condizioni di aventi diritto, devono presentare apposita istanza, su modelli all'uopo predisposti ed in distribuzione c/o l'Ufficio tributi, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto, allegando la seguente documentazione:

certificato di pensione Mod. C.U.D., o Mod. 730 o Mod. Unico relativo ai redditi percepiti nell'anno 1999 dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;

Mod. C.U.D. o Mod. 730 o Mod. Unico relativo ai redditi da lavoro dipendente percepiti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare nell'anno 1999;

certificato dell'Ufficio circoscrizionale del lavoro e della M.O. o dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati, attestante il numero delle giornate lavorative effettuate nell'anno 1999, unicamente all'attestazione della eventuale indennità di disoccupazione o di maternità percepite nello stesso anno 1999, se lavoratori agricoli;

certificato dell'Ufficio circoscrizionale del lavoro attestante l'inizio e la fine dello stato di disoccupazione riferito, sempre, all'anno 1999, se disoccupato;

certificato sostitutivo dell'atto di notorietà attestante la mancanza di redditi e la non iscrizione all'Ufficio di collocamento, se privi di qualunque reddito;

certificazione sanitaria rilasciata dalla U.S.L. di competenza, se portatori di handicap o malati terminali;

c) la detrazione è elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale posseduta dai soggetti passivi di imposta anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari o affidati a famiglia a condizione che l'abitazione non risulti locata. L'agevolazione va concessa dietro presentazione, alla prima dichiarazione utile, di idonea certificazione rilasciata dall'Istituto o dall'Ente affidatario.

d) l'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati. L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. La perizia tecnica deve essere allegata alla dichiarazione ai fini dell'I.C.I.;

e) l'aliquota ordinaria I.C.I. è ridotta al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle Imprese che hanno oggetto e esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di fabbricati. La suddetta aliquota minima non potrà essere applicata per un periodo superiore a tre anni, dopo di che, se i fabbricati risulteranno ancora invenduti, saranno soggetti all'aliquota ordinaria. Pertanto, ai fini della individuazione della attività svolta, i destinatari della predetta agevolazione sono tenuti ad allegare, alle prime dichiarazioni utili agli effetti della detrazione, il certificato della CC.II.AA. di o di inizio di attività dell'Ufficio IVA.

f) per la costruzione ex novo della prima casa: esenzione totale I.C.I. per tre anni dalla data di effettiva occupazione dell'immobile da parte del proprietario e del proprio nucleo familiare;

g) per ristrutturazione e/o recupero immobili inagibili: I.C.I. ridotta al 4 per mille per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori;

h) per nuovi insediamenti produttivi di natura industriale e/o artigianale in zona PIP o in deroga a condizione che i titolari dimostrino di avere assunto, con contratto a tempo indeterminato, non meno di tre unità lavorative con l'inizio del ciclo lavorativo: esenzione I.C.I. per tre anni a partire dall'inizio della attività lavorativa;

i) relativamente all'I.C.I.:

il non assoggettamento a sanzioni degli accertamenti I.C.I. in rettifica per rendite definitivamente attribuite dall'ufficio catastale in periodi successivi a quelli oggetto dell'accertamento perché il ritardo nella attribuzione della rendita non è addebitabile al contribuente;

la rendita attribuita a seguito di riclassificazione catastale avvenuta anche in periodi successivi a quello oggetto dell'accertamento I.C.I. ha effetto retroattivo con conseguente conguaglio a debito o a credito del contribuente;

la possibilità di concedere rateizzazioni per un periodo superiore a dodici mesi; per importi da pagare di notevole entità e senza ulteriori interessi;

(Omissis).

00A8120

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Il comune di SAN ZENO NAVIGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota per abitazioni tenute a disposizione e altre categorie catastali: 6,5 per mille;

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze oltre a quella della abitazione non locata di persone che hanno trasferito la residenza in casa di cura/riposo o istituti di ricovero/accoglienza per handicappati: 4 per mille;

aliquota per abitazioni e pertinenze date in locazione: 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

00A8121

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

Il comune di SANNAZZARO de' BURGONDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con le aliquota seguenti:

aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per tutte le altre tipologie di unità immobiliare;

aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli e le aree edificabili.

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

00A8122

COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA

Il comune di SANT'ANGELO a FASANELLA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle misura del 4 per mille;

(Omissis).

00A8123

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Il comune di SANT'ELPIDIO a MARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la disciplina delle aliquote, delle agevolazioni e delle riduzioni di imposta per l'anno 2000 è così determinata:

A) aliquota agevolata al 4 per mille:

per i fabbricati ubicati nel centro storico nonché per i fabbricati sottoposti in base al P.R.G. a vincolo di tutela storico-ambientale ancorché non ubicati nel centro storico, ed interessati da interventi di recupero e di ristrutturazione e manutenzione regolarmente concessionari o autorizzati sulla base dei vigente regolamento edilizio e previa richiesta degli interessati. L'aliquota agevolata è applicata alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di 3 anni dall'inizio dei lavori.

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetto passivo e relative pertinenze detrazione di lire 200.000 a norma dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

B) aliquota del 5 per mille:

b1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo e per le unità immobiliari costituenti pertinenze (1) dell'abitazione principale dei soggetto passivo ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse e solai), con detrazione di lire 200.000 a norma dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

b2) unità immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale e concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo per uso abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado per un periodo superiore a sei mesi, risultante da scrittura privata o autocertificazione e nelle quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica, non si applica la detrazione di lire 200.000 di cui all'art. 8, comma 20, del decreto legislativo n. 504/1992;

b3) unità immobiliari adibite per gli usi di cui alle categorie catastali C1 - C2 - C3 utilizzate direttamente dai proprietari per le loro attività ovvero concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado;

b4) terreni agricoli sui quali si esercita attività lavorativa e condotti direttamente dai proprietari o concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado;

b5) per l'unità immobiliare di cui al punto b1) aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti condizioni:

4) Reddito:

Il reddito da considerare à quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 2000 (dichiarazione dei redditi anno 1999):

componenti il nucleo familiare: 1 persona (*); reddito annuo determinato come sopra L. 16.000.000;

componenti il nucleo familiare: 2 persone (*); reddito annuo determinato come sopra L. 24.000.000;

componenti il nucleo familiare: 3 persone (*); reddito annuo determinato come sopra L. 27.000.000;

(*) oltre al soggetto handicappato convivente.

5) Possesso beni immobili:

Il richiedente l'agevolazione ed. i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale;

immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie: A/1 abitazioni di tipo signorile - A/8 abitazioni in ville - A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici;

6) Appartenenza a determinate categorie:

Il richiedente l'agevolazione, deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:

pensionati che alla data del 1° gennaio 2000 abbiano compiuto 65 anni e coniugi a carico degli stessi;

portatori di handicap ovvero capi famiglia di nucleo familiare comprendente portatore di handicap.

È handicappato, indipendentemente dall'età, chi è in possesso della certificazione della Commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992, art. 4, con un grado di invalidità non inferiore al 70%.

C) Aliquota 6 per mille:

c1) unità immobiliari adibite ad uso abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate;

c2) unità immobiliari diverse dalle abitazioni;

c3) aree fabbricabili;

c4) terreni agricoli diversi dalla fattispecie indicata al precedente punto b4);

c5) accessori non di pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, autorimesse e solai).

D) Aliquota 7 per mille:

unità immobiliari adibite ad uso abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate ivi comprese le unità immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale ancorché iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse e solai).

Si intende pertinenza dell'abitazione principale quella ubicata ad una distanza non superiore a 500 m, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dei regolamento comunale dell'I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 dei 26 marzo 1999.

(Omissis).

00A8124

COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Il comune di SANT'IPPOLITO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'esercizio 2000 le aliquote I.C.I. stabilite per il 1999 con l'atto consiliare n. 16 del 27 marzo 1999:

a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

b) aliquota per abitazione principale di persone fisiche: 5 per mille;

c) aliquota per aree fabbricabili: 6,8 per mille.

(Omissis).

00A8125

COMUNE DI SARSINA

Il comune di SARSINA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6,5 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione (categorie catastali A10 - B - C - D) e per le aree fabbricabili, del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitazione (categoria catastale A esclusi A10) non adibite ad abitazione principale, del 4 per mille per immobili diversi dalle abitazioni, acquistati, edificati o locati per realizzazione di nuovi insediamenti produttivi.

di confermare in L. 250.000 la misura unica della detrazione di imposta per abitazione principale (o fino alla concorrenza del suo ammontare).

(Omissis).

00A8126

COMUNE DI SCANZANO JONICO

Il comune di SCANZANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 5 per mille, relativamente all'anno 2000, l'aliquota relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire, per l'anno 2000, nella misura di L. 200.000, la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8127

COMUNE DI SCAPOLI

Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

00A8128

COMUNE DI SCARMAGNO

Il comune di SCARMAGNO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote differenziate relativamente alle categorie catastali di seguito elencate:

terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati categoria A, altri fabbricati di cui le categorie C/2-C/6-C/7: aliquota 4 per mille;

fabbricati categorie B e C (escluse le categorie C/2-C/6-C/7): aliquota 5 per mille;

fabbricati categoria D: aliquota 5,5 per mille;

2) di stabilire in L. 220.000 l'importo della detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

00A8129

COMUNE DI SCENA (SCHENNA)

Il comune di SCENA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 al 4 per mille e di confermare la detrazione per abitazione principale di L. 700.000 anche per l'anno 2000;

2. contro il presente atto amministrativo ogni interessato può proporre reclami entro il termine di giorni 10 a partire dalla data della sua pubblicazione all'albo comunale presso questo comune o presso la giunta provinciale ripart. 7 enti locali (art. 100 del testo unico delle legge regionale sull'ordinamento comunale) o presentare ricorso entro 60 giorni al Tribunale regionale di giustizia amministrativa sezione autonoma della provincia di Bolzano (art. 5, comma 6, legge regionale n. 13 del 31 luglio 1993).

(Omissis).

00A8130

COMUNE DI SCHILPARIO

Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dei 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dei 6,5 per mille per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale;

3. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico dei comune, con perizia a carico dei proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostituiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza dei suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

(Omissis).

00A8131

COMUNE DI SENIGALLIA

Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

aliquota ordinaria del 6,8 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate ovvero prive di contratto registrato, tenute a disposizione come seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonché per le loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia), immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

2. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 220.000;

3. elevare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e integrato poi dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n. 122 a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

compimento del 65° anno di età entro il 31 dicembre 2000;

reddito individuale di persone non superiore a L. 12.000.000;

reddito individuale immobiliare prodotto dal possesso dell'abitazione principale, delle sue pertinenze (locali di deposito, rimesse e tettoie) classificabili nelle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purché non superiore ad una unità per ciascuna fattispecie e da un reddito dominicale non superiore a L. 30.000 di terreno condotto ad uso familiare;

categoria catastale dell'abitazione A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.

(Omissis).

00A8132

COMUNE DI SENNA COMASCO

Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000 nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

A) nella misura del 5 per mille in relazione alle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B) nella misura del 6,5 per mille in relazione a tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

00A8133

COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Il comune di SERRA de' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000;

aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille;

aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille per:

a. unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché all'unità immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartiene allo stesso fabbricato;

b. unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado;

c. unità immobiliare che ai sensi del comma 56, dell'art. 3 della legge n. 662/1996 è adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale n. L. 220.000 limitatamente al paragrafo (1.a e 1.c).

(Omissis).

00A8134

COMUNE DI SERRAMANNA

Il comune di SERRAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del cinque per mille.

(Omissis).

00A8135

COMUNE DI SERRUNGARINA

Il comune di SERRUNGARINA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, come segue, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000:

a) aliquota del 5 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di L. 200.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, per i locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale (art. 7 regolamento I.C.I.), per gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti fino al secondo grado (art. 8 regolamento I.C.I.), per gli immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 9 regolamento I.C.I.

b) aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari possedute

in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti, pur non integrando le ipotesi di cui al punto a) e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione);

c) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I., o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione);

2) per le persone ultrasessantacinquenni con reddito non superiore ai 15.000.000, la detrazione d'imposta è stabilita in L. 400.000 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8136

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Il comune di SESTO SAN GIOVANNI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

5 per mille del valore catastale in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5 per mille del valore catastale per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge n. 431/1998;

9 per mille del valore catastale per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della legge n. 431/1998;

7 per mille del valore catastale per gli alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente;

5,5 per mille del valore catastale per tutte le restanti categorie di immobili.

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. di stabilire in lire 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al successivo punto 4;

4. di elevare a lire 500.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A - Pensionati/lavoratori dipendenti, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste del collocamento, percettori di reddito da lavoro autonomo occasionale (dichiarato al quadro L del Modello Unico di dichiarazione dei redditi) o da collaborazione coordinata e continuativa (quadro E sez. II) a condizione che:

a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF/1999, prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 32 milioni di lire, elevato di lire 1.800.000 per ogni familiare a carico,

e

a.2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo occasionale vanno considerati al lordo di deduzioni e spese di produzione del reddito;

B - contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica;

C - contribuenti affidatari di minori.

5. di stabilire che la fruizione del diritto alla maggiore detrazione, ricorrendo le circostanze prescritte, avrà luogo su istanza degli aventi diritto, istanza che, ove i contribuenti lo riterranno e nei casi in cui la normativa vigente non disponga diversamente, potrà contenere contestualmente anche dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, fatta comunque salva la potestà di accertamento d'ufficio.

(Omissis).

00A8137

COMUNE DI SETTALA

Il comune di SETTALA (provincia di Milano) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire che *(omissis)* per garantire il pareggio del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, con effetto dal 1° gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. è applicata nel territorio comunale con le seguenti aliquote:

5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale;

6,75 per mille per i restanti soggetti passivi;

2. per l'anno 2000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata in L. 500.000, a favore dei soggetti passivi aventi i requisiti indicati nel prospetto allegato sub A al presente provvedimento;

3. per l'anno 2000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata in L. 250.000 a favore dei soggetti passivi diversi da quelli indicati al punto 2;

4. di dare atto che per aver diritto all'aumento della detrazione di cui al punto 2 gli interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti, entro il termine che sarà indicato in apposito avviso da predisporsi e pubblicarsi in tempo utile a cura dei competente ufficio comunale;

5. di dare atto che l'efficacia temporale della maggiore detrazione per l'abitazione principale, come proposta, è limitata all'anno 2000;

6. *(Omissis).*

7. *(Omissis).*

8. *(Omissis).*

Allegato «A» alla delibera di consiglio comunale n. 4
del 21 gennaio 2000

Imposta comunale sugli immobili

Requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

1) appartenenza nell'anno 2000 ad una delle seguenti categorie:

a) pensionati;

b) portatori di handicap con attestato di invalido civile;

c) disoccupati;

d) lavoratori posti in cassa integrazione;

e) vedovi.

2) proprietà di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A2 - A3 - A4 - A5 - A6

3) reddito annuo imponibile ai fini IRPEF anno 1999 di tutti i componenti dei nucleo familiare, fino a L. 22.000.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di Invalidità civile o in caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi, l'aumento dei reddito è elevato da L. 1.700.000 a L. 2.650.000.

Per ottenere il beneficio gli aventi diritto devono presentare apposita domanda, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti ai punti 1, 2 e 3, entro il termine perentorio che sarà indicato in apposito avviso che sarà pubblicato in tempo utile a cura dei competente ufficio comunale.

(Omissis).

00A8138

COMUNE DI SETTEFRATI

Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:

a) per abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dalla abitazione: cinque per mille;

b) detrazione per abitazione principale: L. 200.000;

d) terreni edificabili: cinque per mille.

(Omissis).

00A8139

COMUNE DI SINAGRA

Il comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 25 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) per l'anno 2000 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, delle legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, sono determinate, per quanto sopra esposto, come segue:

unità immobiliare adibite ad abitazione principale, C/1 e D/7: 5 per mille;

immobiliari diversi dalla abitazione principale: 6,5 per mille;

detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 250.000.

(Omissis).

00A8140

COMUNE DI SIZZANO

Il comune di SIZZANO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel comune di Sizzano per l'anno 2000.

(Omissis).

00A8141

COMUNE DI SLUDERNO (SCHLUDERNS)

Il comune di SLUDERNO (Schluderns) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare con decorrenza dall'anno 2000 e fino a diversa regolamentazione le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

aliquota unica: 4 per mille;

1. di determinare l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2000 e fino a diversa regolamentazione, come segue:

per tutte le abitazioni principali: L. 450.000.

(Omissis).

00A8142

COMUNE DI SOMAGLIA

Il comune di SOMAGLIA (provincia di Milano) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

immobili destinati ad abitazione principale: 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille.

(Omissis).

00A8143

COMUNE DI SORESINA

Il comune di SORESINA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

A) Aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

B) Aliquota 5,3 per mille:

per gli immobili adibite ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata, nonché le pertinenze di cui alla categoria catastale C/6:

C) Aliquota 6 per mille:

per i soggetti passivi proprietari di alloggi non locati;

D) Aliquota 0,5 per mille:

per i soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico, artistico o architettonico localizzato nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetti di interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

E) Aliquota 3,5 per mille:

in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

2) di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 1999 le detrazioni di imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua;

3) di determinare altresì, ai sensi del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 122, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo come segue:

a) da L. 200.000 a L. 300.000 per le persone ultrassessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1° gennaio 2000 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, a/5 e A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a 28.000.000 annui se il coniuge è a carico e di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico;

b) da L. 200.000 a L. 500.000 per le persone ultrassesantacinquenni come risulta dall'anagrafe alla data del 1° gennaio 2000 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, a/5 e A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a 28.000.000 annui se il coniuge è a carico e di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico;

4) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) nonché della definizione della detrazione d'imposta di cui al punto 3), sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio e che il gettito complessivo per effetto delle aliquote e delle detrazioni deliberate con il presente atto, non sarà inferiore all'ultimo gettito realizzato.

(Omissis).

00A8144

COMUNE DI SORGÀ

Il comune di SORGÀ (provincia di Verona) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale, assoggettando anche il garage relativo alla medesima aliquota del 5,5 per mille;

2) fissare per i motivi esposti in premessa nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutte le altre tipologie di immobili;

3) confermare per l'anno 2000 la riduzione da applicare per l'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

00A8145

COMUNE DI SORICO

Il comune di SORICO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

4,5 per mille: abitazione principale;

5,5 per mille: tutti gli immobili e le aree fabbricabili.

(Omissis).

00A8146

COMUNE DI SPILAMBERTO

Il comune di SPILAMBERTO (provincia di Modena) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. come sottospecificato:

1) aliquota sulla abitazione principale e sue pertinenze ai sensi Reg. approvato: 5,5 per mille;

2) aliquota su altri fabbricati, aree, terreno: 5,8 per mille:

3) aliquota su alloggi non locati: 7 per mille;

3) aliquota su alloggi non locati e mancanza contratti registrati da almeno 2 anni: 9 per mille;

- di determinare la detrazione sull'abitazione principale in L. 240.000.

Detrazione applicabile anche alle unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali possedute da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero, purché non locate.

(Omissis).

00A8147

COMUNE DI SPINAZZOLA

Il comune di SPINAZZOLA (provincia di Bari) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille;

2. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 4,75 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito all'art. 11, comma 1 e 2 del vigente regolamento I.C.I.;

3. di fissare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 230.000 annue.

(Omissis).

00A8148

COMUNE DI SUEGLIO

Il comune di SUEGLIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura seguente:

immobili diversi da abitazioni: 6 per mille;

immobili realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: 6 per mille;

abitazione principale (compresa cantina, solaio, box, se asserviti all'abitazione principale): 6 per mille;

abitazione in aggiunta alla principale: 6 per mille;

abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili residenti in questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 6 per mille;

fabbricati di enti economici che non hanno scopo di lucro: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

terreni agricoli: esenti, ai sensi art. 7, decreto legislativo n. 504/1992;

detrazione d'imposta per abitazione principale: L. 400.000.

(Omissis).

00A8149

COMUNE DI SUSA

Il comune di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

2) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, confermando quanto deliberato dalla giunta comunale, con provvedimento n. 149 del 15 dicembre 1999, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

(Omissis).

00A8150

COMUNE DI SUTERA

Il comune di SUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000 nella misura sotto indicata, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni:

per tutte le unità immobiliari, a qualsiasi uso adibite, individuate o individuabili nelle categorie catastali A-B-C-D-E (se ed in quanto dovute) nonché per le aree fabbricabili (escluso i ruderi dei fabbricati rurali che hanno perso qualsiasi possibilità di utilizzo e che si trovano in stato di abbandono): aliquota unica 5 (cinque) per mille;

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000, le seguenti riduzioni o detrazioni d'imposta:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: detrazione di imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua;

b) equiparare, ai sensi dell'art. 59 - comma 1, lett. E) del decreto legislativo n. 446/1997, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado civile (solo genitori e figli o viceversa);

c) considerare parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto e qualunque sia il loro numero;

d) per tutti gli altri tipi di immobili: nessuna riduzione o detrazione di imposta.

(Omissis).

00A8151

COMUNE DI SUZZARA

Il comune di SUZZARA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire che l'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2000, sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote e detrazioni:

a) aliquota ordinaria pari al 5,1 per mille;

b) aliquota del 4,5 per mille per:

unità immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario. Detrazione di imposta: L. 200.000.

unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario. Detrazione di imposta: L. 200.000.

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari. Detrazione di imposta: L. 200.000.

unità posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata. Detrazione di imposta: L. 200.000.

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione di imposta: nessuna.

abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna.

c) aliquota del 4 per mille per:

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni 2).

immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordo i locali stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

d) aliquota per alloggi non locati pari al 7 per mille.

(Omissis).

00A8152

COMUNE DI TAGGIA

Il comune di TAGGIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 1° febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di confermare come segue, per l'anno 2000, le stesse aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari situate nel territorio del comune di Taggia in vigore nel 1999:

a) terreni agricoli: 4,4 per mille;

b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;

c) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,5 per mille;

d) altri immobili: 7 per mille;

2. di dare atto che i contribuenti interessati ad usufruire della applicazione dell'aliquota di cui alla lettera *c)* del precedente capoverso dovranno produrre tempestivamente, all'Ufficio Tributi del comune, apposita comunicazione corredata da copia del contratto di locazione;

3. di dare atto che resta invariata, nella misura di L. 230.000, come determinata dal consiglio comunale con delibera n° 3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale;

(Omissis).

00A8153

COMUNE DI TAVAGNACCO

Il comune di TAVAGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. sono stabilite, per l'anno 2000, le seguenti aliquote:

aliquota I.C.I. nella misura prevista dei 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, come individuate ai sensi dell'art. 817 del Codice civile;

aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli;

aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. è stabilita per l'anno 2000, quale detrazione base annua d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini I.C.I., l'importo di L. 370.000;

3. è riconosciuta ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino a concorrenza dell'imposta dovuta, relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le modalità di seguito elencate:

a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

che alla data del 31 dicembre 1999 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; che siano proprietari o titolari del diritto di uso, usufrutto, abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;

che siano titolari di redditi, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, complessivi lordi, imponibili ai fini IRPEF, pari o inferiori all'importo di L. 10.000.000. se appartenenti a famiglie monoreddito o con redditi non superiori a L. 18.000.000, se appartenenti a nuclei familiari con 2 persone, aumentabile di L. 1.000.000 per ogni altra persona a carico;

che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;

b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o più disabili, con invalidità civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

con reddito familiare complessivo lordo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiore a L. 60.000.000;

che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero, ad esclusione dell'immobile di proprietà o in titolarità di altri diritti reali destinato al recupero psico-fisico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap;

c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

disoccupati per almeno otto mesi (anche non consecutivi) nell'arco dell'intero anno;

con un reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore nel suo complesso all'importo lordo di L. 20.000.000.

In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto dovrà essere effettuato interamente a saldo, per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa in caso di indebito versamento in acconto, si procederà al rimborso delle somme ai sensi di legge.

d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati:

numero componenti famiglia 4, reddito 25.000.000;

numero componenti famiglia 5, reddito 30.000.000;

numero componenti famiglia 6, reddito 35.000.000.

Per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di L. 5.000.000;

il reddito, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, è quello complessivo lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare;

i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;

e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente relativamente all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa abitazione non risulti locata.

4. si dà dato atto che la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio delle agevolazioni, comporta l'automatica applicazione della detrazione. Nel caso in cui, la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procederà a rimborso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992;

5. si dà atto che, ai fini della semplificazione delle procedure e della - maggiore trasparenza, i contribuenti sono invitati a trasmettere una comunicazione all'Ente, sulla base dei modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, nei termini previsti per la presentazione della denuncia;

6. si dà atto che la presentazione della comunicazione da parte del soggetto passivo non è obbligatoria, non essendo la comunicazione stessa un elemento essenziale per beneficiare delle agevolazioni. Tuttavia, in caso di mancata presentazione della stessa, l'Ente provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, nelle forme previste per legge, anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari al contribuente. La mancata collaborazione da parte del contribuente sarà sanzionata nelle forme previste per legge o regolamento;

7. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano Interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, l'aliquota ICI pari alla metà dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;

8. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota ICI pari alla metà dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;

9. si dà atto che, per usufruire dell'applicazione dell'aliquota dimezzata di cui ai punti 7) e 8) del deliberato, i soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. La dichiarazione è obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta;

10. si dà atto che, qualora il contribuente non presenti la comunicazione all'Ente, pur in possesso dei requisiti necessari, potrà successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva, ai sensi di legge;

11. si dà atto che, per l'applicazione dell'aliquota agevolata (per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori), una volta presentata la dichiarazione, non è necessario un preventivo assenso da parte del comune. Il silenzio del comune ha validità di silenzio-assenso. L'Ente si riserva di provvedere ai successivi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

12. sono esonerati dal pagamento del tributo le ONLUS e gli altri enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi - decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, alle seguenti condizioni:

utilizzo e possesso del fabbricato;

utilizzo esclusivo per le finalità indicate all'art. 7, comma 1, lettera i), dei decreto legislativo n. 504/1992;

esenzione per il periodo dell'anno durante il quale sussistono tutte le condizioni prescritte;

13. si dà atto che le dichiarazioni e comunicazioni presentate dai contribuenti, devono essere rese nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ed in particolare secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e di cui alla legge n. 127/1997.

(Omissis).

00A8154

COMUNE DI TICINETO

Il comune di TICINETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Di determinare nel 5 per mille l'aliquota ICI per l'anno 2000 dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni così come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale

(Omissis).

00A8155

COMUNE DI TOMBOLO

Il comune di TOMBOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000, per le motivazioni in premessa riportate, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,8 per mille sull'imposta comunale sugli immobili;

2) *(omissis).*

(Omissis).

00A8156

COMUNE DI TORGIANO

Il comune di TORGIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) rapportate al valore degli stessi, nelle seguenti misure:

aliquota 5.5 per mille:

a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che la possiedono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) per n. 1 pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 500 metri dalla stessa;

aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati.

Dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al punto *b)* del precedente paragrafo, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

(Omissis).

00A8157

COMUNE DI TORNO

Il comune di TORNO (provincia di Como) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale direttamente: aliquote 4 per mille;

2) immobili di pertinenza prima abitazione: aliquote 4 per mille;

3) tutti gli altri soggetti passivi: aliquote 5 per mille.

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

1) persone fisiche soggetti passivi per, l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale: detrazione imposta L. 230.000;

(Omissis).

00A8158

COMUNE DI TORRE PELLICE

Il comune di TORRE PELLICE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per seconda casa ed aree fabbricabili;

2) il regolamento comunale, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65/1998, all'art. 5 estende le agevolazioni previste per la prima casa alle pertinenze durevolmente e stabilmente asservite alle predette abitazioni, nonché a seguito di modifica dello stesso art. 5 con deliberazione consiglio comunale n. 3 del 27 gennaio 2000 viene estesa la sola aliquota ridotta ad anziani residenti presso Case di cura purché l'immobiliare non risulta utilizzato.

3) *(omissis).*

(Omissis).

00A8159

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Il comune di TORRI di QUARTESOLO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli Immobili e le relative detrazioni come segue:

	ALIQUOTA per mille	DETRAZIONE
Abitazione principale	4 (ridotta)	L. 200.000
Terreni agricoli	5,5 (ordinaria)	
Aree edificabili	5,5 (ordinaria)	
Altri fabbricati	5,5 (ordinaria)	
Immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado	4 (ridotta)	L. 200.000
Immobili adibiti ad abitazione principale tenuti sfitti da più di due anni	7 (maggiorata)	
Immobili adibiti ad abitazione principale concessi in locazione alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla legge n. 431/1998 (a decorrere dal primo anno successivo alla ratifica da parte del comune degli accordi territoriali)	4 (ridotta)	nessuna detrazione

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 446/1997, la presente deliberazione concernente la determinazione delle aliquote I.C.I. verrà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* mediante sua trasmissione all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

(Omissis).

00A8160

COMUNE DI TORRICE

Il comune di TORRICE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) con effetto dal 1° gennaio 2000 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, per assicurare l'equilibrio del bilancio 2000, così come evidenziato in premessa;

2) di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono quelle minime previste dalla legge;

3) di stabilire che la detrazione per prima casa é fissata in L. 200.000 di imposta;

(Omissis).

00A8161

COMUNE DI TORRIONI

Il comune di TORRIONI (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare *(omissis)*, l'aliquota imposta comunale sugli immobili del 5 per mille;

(Omissis).

00A8162

COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO

Il comune di TRAMONTI di SOTTO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille sull'abitazione principale per i residenti e del 6 per mille sulle abitazioni secondarie e per i non residenti, con la detrazione per l'abitazione principale di lire cinquecentomila;

2) di confermare l'aliquota ridotta prevista a favore della abitazione principale anche a favore dei proprietari che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a patto che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale.

(Omissis).

00A8163

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Il comune di TREPPO GRANDE (provincia di Udine) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con l'art. 1, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 5 per mille, come l'anno 1999;

(Omissis).

00A8164

COMUNE DI TREVIGLIO

Il comune di TREVIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille

La suddetta aliquota è:

a) elevata al 7 per mille per le unità immobiliari sfitte.

Per unità immobiliare sfitta deve intendersi quella unità che pur essendo idonea all'uso a cui è destinata (abitabile e/o agibile) risulti sfitta per almeno dodici mesi continuativi alla data del 30 giugno 2000.

b) ridotta al 4 per mille per le sole unità biliari residenziali di proprietà dell'A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) di Bergamo, regolarmente concesse in locazione.

2) di determinare e confermare, altresì, per l'abitazione principale le seguenti detrazioni:

a) L. 400.000 ai contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 30.000.000;

b) L. 300.000 ai contribuenti cm reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 60.000.000;

c) L. 200.000 per tutti gli altri contribuenti.

La detrazione è applicata nella maggiore misura di cui ai punti a) e b) a condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unità inimobiliari di carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate.

(Omissis).

00A8165

COMUNE DI TREVIGNANO

Il comune di TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come individuata nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e di stabilire inoltre che si considerano abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in Catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (es.: garage, cantine. soffitte, ripostigli, ecc.).

(Omissis).

00A8166

COMUNE DI TREZZANO ROSA

Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 in ragione del 6 per mille.

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000

(Omissis).

00A8167

COMUNE DI TRIBANO

Il comune di TRIBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;

2) di stabilire contestualmente che la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia di L. 200.000;

(Omissis).

00A8168

COMUNE DI TRICHIANA

Il comune di TRICHIANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:

a) aliquota ridotta del 4 per mille per l'unità immobiliare ad uso abitazione principale cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, ivi comprese l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero e da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) aliquota ordinaria del 6 per mille per le residenze secondarie o seconda casa intendendosi per tale l'unità immobiliare arredata ed idonea ad essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso, personale diretto, stagionale o periodico o salturario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze, o quelle unità immobiliari concesse in locazione;

c) aliquota del 7 per mille per le case sfitte ed aree edificabili;

d) aliquota del 3 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

2. di stabilire la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 per tutti i casi previsti nella lettera *a)* comma 1 del presente deliberato;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. A tal fine si intende per pertinenza:

garage o box o posto auto limitatamente ad una sola unità;

cantina limitatamente ad una sola unità;

soffitta limitatamente ad una sola unità,

che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 200 mt.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobili ari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

(Omissis).

00A8169

COMUNE DI TROMELLO

Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di considerare, ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, comma 53, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. di fissare l'aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti al gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, abitazioni in villini, in ville, palazzi di pregio artistico o storico);

3. di fissare un'aliquota del 7 per mille per la restante parte di oggetti imponibili I.C.I., così meglio identificati:

terreni agricoli;

aree fabbricabili;

immobili in uso appartenenti alla categoria A/10, cioè adibiti ad uffici e studi privati;

fabbricati in uso destinati ad attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonché box, autorimesse e garage, appartenenti ai seguenti gruppi catastali:

gruppo B (edifici di uso collettivo) dalla categoria B/1 alla categoria B/8;

gruppo C (immobili a destinazione commerciale) dalla categoria C/1 alla categoria C/7;

gruppo D (immobili a destinazione speciale) dalla categoria D/1 alla categoria D/12.

4. per le abitazioni con valore catastale non abitazioni con valore catastale non superiore a L. 70.000.000 per il soggetto passivo che versi nelle condizioni riportate nella seguente tabella:

BENEFICIARI	Limite di reddito familiare *
Pensionati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2000	L. 23.000.000
Coniuge a carico di pensionati di cui sopra	L. 23.000.000
Portatori di handicap con attestato di invalidità civile	L. 23.000.000
Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a tutto il 30 giugno 2000	L. 23.000.000
Lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità a tutto il 30 giugno 2000	L. 23.000.000
Nuclei familiari composti da almeno due persone con reddito da lavoro dipendente	L. 27.000.000

* I limiti di reddito sopra riportati, riferiti all'anno precedente, sono aumentati di 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 2.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap.

di stabilire una detrazione per abitazione principale pari a L. 300.000.

I beneficiari di tali detrazioni, nonché gli altri eventuali componenti il nucleo familiare non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili in tutto il territorio nazionale, ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale.

L'assenza della suddetta condizione fa venir meno il diritto alla - maggiore detrazione d'imposta.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della maggiore detrazione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. I contribuenti con possesso dei requisiti richiesti per la maggiore detrazione devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza di tali condizioni entro il 30 giugno 2000.

(Omissis).

00A8170

COMUNE DI TURBIGO

Il comune di TURBIGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2000, ai sensi del comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 18 del vigente regolamento, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta per abilitazione principale e pertinenze: 5 per mille;

detrazione d'imposta per abitazione principale: L. 200.000;

aliquota immobili cat. D) con superficie a partire da 20.000 mq: 7 per mille

(Omissis).

00A8171

COMUNE DI VALEGGIO

Il comune di VALEGGIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) determinazione per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6, 5 per mille;

2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla legge, in L. 200.000;

(Omissis).

00A8172

COMUNE DI VALENTANO

Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2) di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8173

COMUNE DI VALFABBRICA

Il comune di (provincia di) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate per l'anno 2000, ai sensi degli artt. 6 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:

a) aliquota del 4,5 per mille:

immobili posseduti. a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica e dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare;

unita' immobiliari date in comodato o uso gratuito ai soli parenti entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) ed utilizzate da questi come abitazione principale;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari;

abitazione possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

b) aliquota del 5,5 per mille:

tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e classificati nei gruppi catastali «A» e «B»;

fabbricati classificati nel gruppo catastale «C» quali garages, negozi, botteghe, ecc.;

fabbricati classificati nel gruppo catastale «D» quali opifici, stabilimenti industriali, ecc.

terreni agricoli, se dovuta;

aree fabbricabili.

c) detrazione d'imposta per l'abitazione principale:

L. 200.000 per tutti i titolari di abitazione principale;

L. 300.000 (equivalente ad una ulteriore detrazione di L. 100.000) per i pensionati maschi ultrasessantacinquenni e femmine ultrasessantenni e per i pensionati invalidi civili con grado di invalidità superiore al 66% per i quali ricorrano tutte le condizioni seguenti:

che né il richiedente né i componenti il proprio nucleo familiare possiedano sul territorio nazionale altra unità immobiliare adibita ad abitazione;

che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto della detrazione, eventualmente comprensiva di pertinenze non locate, quali garages. cantina, ECC. risulti classificata in una delle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5;

che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare in relazione alla sua composizione non risulti superiore ai limiti di seguito indicati:

1 persona	L. 12.000.000
2 persone	L. 20.000.000
3 persone	L. 28.000;000
oltre 3 persone: per ogni persona in più	L. 4.000.000

Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap con invalidità riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi percepito e derivante esclusivamente da pensione di invalidità, e indennità di accompagnamento non viene computato.

(Omissis).

00A8174

COMUNE DI VALGOGLIO

Il comune di VALGOGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

6 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;

7 per mille negli altri casi.

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, la somma di L. 200.000.

(Omissis).

00A8175

COMUNE DI VAILATE

Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

I. Di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) aliquota 5 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) aliquota 5 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4) aliquota 5,5 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5) aliquota 5,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; (per le sole aree fabbricabili);

6) aliquota 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) aliquota 5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

8) aliquota 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9) aliquota 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

II. Detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) L. 200.000 per detrazione base;

2) ulteriore detrazione del 100% per i soggetti con i seguenti requisiti:

sono possessori esclusivamente dell'unità immobiliare adibita ad abitaz. principale

sono ultra sessantacinquenni;

non superano un reddito di L. 18.000.000 se singoli o di L. 25.000.000 se con coniuge a carico.

III. Riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

00A8176

COMUNE DI VALLEROTONDA

Il comune di VALLEROTONDA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, sugli immobili ricompresi nel territorio del comune di Vallerotonda;

(Omissis).

00A8177

COMUNE DI VALNEGRA

Il comune di VALNEGRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 300.000;

(Omissis).

00A8178

COMUNE DI VARANO BORGHI

Il comune di VARANO BORGHI (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. in vigore nel modo seguente:

1. abitazione principale - box di pertinenza, abitazioni cedute in comodato o in uso gratutito a parenti in linea diretta e collaterale, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I. 6 per mille;

2. abitazioni non locate 7 per mille;

3. aree edificabili ed altri immobili 7 per mille;

di stabilire nella data del 31 maggio 2000 il termine per la presentazione dell'istanza tendente ad ottenere la riduzione nelle fattispecie previste dall'art. 6, comma 3, del vigente regolamento I.C.I.;

(Omissis).

00A8179

COMUNE DI VAZZOLA

Il comune di VAZZOLA (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli Immobili:

aliquota ordinaria 4,7 per mille;

aliquota sull'abitazione principale del 4 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

00A8180

COMUNE DI VELO VERONESE

Il comune di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

a) di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5% e dei redditi dominicali del 25% oltre che dell'aumento a L. 200.000 della detrazione sull'abitazione principale già intervenuti per il 1997 e di confermare anche per il 2000 l'applicazione dell'aliquota unica del 6,5 per mille;

(Omissis).

00A8181

COMUNE DI VENDONE

Il comune di VENDONE (provincia di Savona) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) stabilire, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota del l'imposta comunale sugli immobili (ICI), per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille per la generalità dei contribuenti;

2) non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle riduzioni sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, o di alloggi non locati.

3) apportare al sistema delle detrazioni la seguente modifica:

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 230.000 (L. 200.000 art. 3, comma 55, punto 2 legge n. 662/1996 e L. 30.000) ulteriore detrazione stabilita dal comune.

(Omissis).

00A8182

COMUNE DI VERGATO

Il comune di VERGATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 10 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di fissare, per le motivazioni ed ai sensi della normativa vigente, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel 6 per mille unico;

2) di fissare la detrazione per l'abitazione principale come segue:

L. 330.000 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalità esposte negli allegati A e B che della presente deliberazione formano parte integrale e sostanziale;

L. 240.000 per i restanti casi.

(omissis)

L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2000, l'aumento della detrazione di L. 90.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 240.000 già prevista per le abitazioni principali, per un totale di detrazione di L. 330.000, sull'imposta comunale Immobili (I.C.I.) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale.

I destinatari dell'aumento da L. 240.000 a L. 330.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.500.000 annui lordi riferito all'anno 1999, e siano in condizione non lavorativa;

b) pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 più L. 1.770.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000 più L. 1.770.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2000:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 2000;

reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 87.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.500.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *B)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *C)* (disoccupati) ed alla lettera *D)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 90.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprietà immobiliare.

Procedura:

1) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'Ufficio Tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei diritti alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile allegato alla presente deliberazione (allegato B).

2) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., tenere già conto della detrazione nella misura richiesta.

3) le richieste-autocertificazioni verranno controllate dall'ufficio tributi e sottoposte per la valutazione alla giunta comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.

(Omissis).

00A8183

COMUNE DI VERNOLE

Il comune di VERNOLE (provincia di Lecce) ha adottato, il 5 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) stabilire che l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate con un contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;

c) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.

2) confermare la detrazione di imposta immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

00A8184

COMUNE DI VICOFORTE

Il comune di VICOFORTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) nella seguente misura diversificata:

6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per una sola relativa pertinenza;

4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformità della stessa;

ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;

(Omissis).

00A8185

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Il comune di VIETRI di POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria al 5 per mille;

aliquota diversificata al 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

aliquota agevolata al 2 per mille per gli immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle imprese commerciali, artigiane ed industriali per i primi tre anni dall'inizio dell'attività;

stabilire a L. 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze a qualsiasi tipo ed uso utilizzate.

(Omissis).

00A8186

COMUNE DI VIGGIÙ

Il comune di VIGGIÙ (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 2000:

a) aliquota del 6 per mille da applicarsi al seguenti soggetti passivi:

persone fisiche nonché soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota del 7 per mille da applicarsi al seguenti soggetti passivi:

persone fisiche ed altri soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale, sfitte o locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale;

c) aliquota del 6 per mille da applicarsi al seguenti soggetti passivi:

unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:

soggetti passivi relativamente ad immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune;

soggetti passivi per immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) di dare atto che, come previsto all'art. 5 del regolamento I.C.I. approvato da questo ente, vengono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1997, n. 446;

4) di dare atto che, come previsto all'art. 5 del regolamento I.C.I., viene considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota del 6 (sei) per mille e delle detrazioni per questo previste, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di secondo grado.

5) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5 Regolamento comunale I.C.I.)

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 1° marzo 1999, è stato iscritto in bilancio un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi, nella misura dell'1% dell'I.C.I. incassata, che verrà utilizzato ai sensi dell'art. 14 del sopracitato regolamento.

(Omissis).

00A8187

COMUNE DI VILLA CARCINA

Il comune di VILLA CARCINA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria pari al 6,2 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

b) aliquota ridotta al 5 per mille per l'abitazione principale dei residenti.

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; ... e ritenuto di stabilire, ..., l'ulteriore detrazione quantificata in L. 130.000, se l'immobile ha un valore catastale non superiore a L. 80.000.000 e in L. 70.0000 se l'immobile ha un valore catastale non superiore a L. 100.000.000, ai cittadini che presentino apposita domanda e siano in possesso di entrambi i requisiti sotto elencati:

1) proprietari della sola casa di abitazione principale, classificati esclusivamente in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A7 limitatamente alla classe prima, e sue pertinenze, come definite dall'art. 8 del vigente regolamento comunale ICI;

2. possessori del reddito familiare anno 1999, rientrante nei limiti sotto elencati calcolato al netto della ritenuta IRPEF, dell'eventuale 50% delle rate di mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa, nonché di oneri documentati relativi a spese per l'assistenza a minori portatori di handicap o anziani invalidi.

Per i redditi derivanti da lavoro autonomo gli importi della tabella sono ridotti di 1/3.

Numero componenti nucleo familiare;	Situazione economica;	
1	0	13.000.000
2	13.000.001	21.200.000
3	21.200.001	28.000.000
4	28.000.001	34.000.000
5	34.000.001	40.000.000
6	40.000.001	46.000.000
7	46.000.001	50.000.000

La richiesta di maggiore detrazione va presentata su appositi modelli entro il 30 giugno 2000, all'ufficio tributi, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa e dai Regolamenti comunali per l'accesso ai servizi.

(Omissis).

00A8188

COMUNE DI VILLA DEL BOSCO

Il comune di VILLA del BOSCO (provincia di Biella) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Il comune di Villa del Bosco (provincia di Biella) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000.

(omissis).

per l'anno 2000 di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 1999 pari al 5 per mille;

di determinare le detrazioni nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

00A8189

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

Il comune di VILLA SANTA LUCIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

prendere atto che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. viene confermata al 5,5 per mille.

(Omissis).

00A8190

COMUNE DI VILLALAGO

Il comune di VILLALAGO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

confermare per il 2000 I.C.I. aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

00A8191

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Il comune di VILLANOVA MARCHESANA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare e stabilire nella misura del 6,25 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000;

(Omissis).

00A8192

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Il comune di VILLANOVA MONDOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000 nella misura del 6,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui all'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992 per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi da quello ad uso abitativo, per gli alloggi sfitti e nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2) di non ridurre né elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

00A8193

COMUNE DI VILLAPUTZU

Il comune di VILLAPUTZU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo comune è applicata con le sequenti aliquote:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune: 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille;

immobili posseduti oltre all'abitazione principale: 5 per mille;

immobili appartenenti ad enti senza fine di lucro: 4 per mille;

immobili concessi in uso gratuito a qenitori-fiqli fratelli-sorelle, se per gli stessi costituisce abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione. per queste previste: 4 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e, non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita la costruzione e l'a1ienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza pervenuta dagli interessati: 4 per mille.

2) di dare atto che, con effetto dal 1° gennaio 1997 per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%;

3) che dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono legge n. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

00A8194

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

Il comune di VILLAR FOCCHIARDO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

A) di fissare, per l'anno 2000, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

B) di fissare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'I.C.I. al 3 per mille a favore di quei proprietari che eseguano interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, volti al recupero per finalità abitative dì unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

1-B) il recupero deve essere comunque finalizzato, a seconda dei casi, al ripristino dell'agibilità, dell'abitabilità, dei caratteri artistici o architettonici dell'unità immobiliare;

2-B) i requisiti di inagibilità o di inabitabilità devono essere oggetto di specifica e documentata dichiarazione da parte dell'interessato, verificata ed accertata da parte dell'ufficio tecnico comunale e della competente U.S.L.; l'agevolazione è concessa solo nel caso in cui il richiedente

o chiunque altro, al momento della presentazione della domanda, non sia residente né domiciliato presso l'unità immobiliare oggetto del recupero;

3-B) le caratteristiche degli immobili di interesse artistico o architettonico sono quelle evidenziate nel Piano Regolatore Generale comunale, Tavola TP3;

4-B) la domanda diretta ad ottenere l'agevolazione in oggetto deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione/autorizzazione edilizia o alla denuncia di inizio attività, a seconda della tipologia degli interventi; il comune si pronuncerà sull'istanza contestualmente al rilascio/diniego della concessione/autorizzazione edilizia o entro i termini prescritti dal regolamento comunale per i tempi del procedimento amministrativo nel caso di denuncia inizio attività;

5-B) il richiedente-proprietario deve dimostrare di essere in regola con i versamenti I.C.I. dovuti nel quinquennio antecedente alla presentazione dell'istanza di cui sopra;

6-B) tutti gli interventi di recupero interessati alla presente agevolazione devono essere condotti su unità immobiliari situate nella zona «A» del vigente Piano Regolatore Generale comunale; gli interventi diretti al recupero di immobili inagibili o inabitabili possono essere condotti anche all'interno della zona «E»;

7-B) l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dal primo anno successivo a quello in cui sono stati iniziati i lavori;

8-B) il mancato completamente degli interventi nei tempi prescritti dagli atti concessori e dalla normativa vigente comporta la decadenza dal diritto all'aliquota agevolata e l'obbligo di pagamento dell'imposta per gli anni progressi secondo l'aliquota piena, stabilita per le categorie delle unità immobiliari interessate;

C) di fissare in legge n. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

D) di stabilire, inoltre, che in caso di mancato utilizzo dell'intera detrazione sull'unità principale adibita a prima abitazione, questa potrà essere utilizzata fino ad esaurimento per la pertinenza, intendento come tale l'autorimessa e/o il porto auto direttamente a servizio di quest'ultima;

E) di considerare «direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata», ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996;

(Omissis).

00A8195

COMUNE DI VILLA VALLELONGA

Il comune di VILLA VALLELONGA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni d'imposta:

aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette ad I.C.I.;

detrazione d'imposta L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

00A8196

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651408/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	**L.**	**508.000**
- semestrale	**L.**	**289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	**L.**	**416.000**
- semestrale	**L.**	**231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	**L.**	**115.500**
- semestrale	**L.**	**69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L.**	**107.000**
- semestrale	**L.**	**70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L.**	**273.000**
- semestrale	**L.**	**150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L.**	**106.000**
- semestrale	**L.**	**68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L.**	**267.000**
- semestrale	**L.**	**145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	**L.**	**1.097.000**
- semestrale	**L.**	**593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	**L.**	**982.000**
- semestrale	**L.**	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035